Via Beveraturo, s. n. c., 84087 – Sarno (SA)
C. F./P. IVA: 03903710659
Tel. +39.081.51.36.394 / Mob. +39.393.95.68.382
PEO: info@elettropinto.it
PEC: info@pec.elettropinto.it
Sito web: www.elettropinto.it

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO *EX* D. LGS. 8 GIUGNO 2001, NR. 231, ADOTTATO DALL'AMMINISTRATORE UNICO IL 27 GIUGNO 2022 E IN VIGORE DAL 27 LUGLIO 2022

INDICE

PREAMBOLO

1.Costituzione della Elettro Pinto s. r. l., oggetto sociale, core business e forma di amministrazione adottata.
2.Scopo del modello di organizzazione, gestione e controllo *ex* d. lgs. 8 giugno 2001, nr. 231.

I) PARTE GENERALE

1.QUADRO NORMATIVO, RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI E LINEE GUIDA.
1.1. Introduzione.
1.2. Il regime di imputabilità della responsabilità amministrativa dipendente da reato. Definizioni di interesse e vantaggio.
1.3. Reati presupposto della responsabilità amministrativa. Classificazioni, definizioni, apparato sanzionatorio e cautelare. Guida alla consultazione.
1.4.L'onere della prova. Definizioni di soggetto apicale, subordinato e collaboratore esterno.
1.5. Il modello di organizzazione, gestione e controllo: struttura, funzioni di vigilanza e protocolli procedurali.
1.6. Linee guida elaborate da Confindustria. Rilevanza, cenni e rinvio.

2.CODICE ETICO.
2.1. Preambolo.
2.2. Ambito di applicabilità soggettivo e oggettivo.
2.3. Valori etici fondamentali.
2.4. Principi guida nei rapporti interni alla società e con i collaboratori esterni.
2.5. Principi guida nei rapporti con i soggetti fornitori e clienti.
2.6. Principi guida del comportamento sul mercato.

2.7. Principi guida nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.
2.8. Principi guida per l'utilizzo in sicurezza delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni strumentali aziendali materiali e immateriali.
2.9. Principi guida in tema di protezione dei dati aziendali e personali.
2.10. Bilanciamento dei poteri. Divieto di accentramento di funzioni. Conflitto di interessi.
2.11. Pubblicità e modifiche.
2.12. Decorrenza.

3.CODICE DISCIPLINARE.
3.1. Peambolo.
3.2. Principi generali.
3.3. Titolarità della potestà disciplinare.
3.4. Ambito di applicabilità soggettivo e oggettivo.
3.5. Regole di condotta applicabili ai soggetti interni *ex* artt. 6, comma 2, lett. e) e 7, comma 4, lett. b), d. lgs. 231/2001.
3.6. Regole di condotta applicabili ai soggetti interni in ragione della normativa giuslavoristica.
3.7. Apparato sanzionatorio e criteri di scelta della sanzione da irrogare ai soggetti interni.
3.8. Procedimento di contestazione dell'infrazione e di applicazione della sanzione.
3.9. Regole di condotta applicabili ai collaboratori esterni.
3.10. Rinvio.
3.11. Pubblicità e modifiche.
3.12. Decorrenza.

4.FUNZIONI DI VIGILANZA *EX* ART. 6, COMMA 4, D. LGS. 231/2001.
4.1. Attribuzione.
4.2. Requisiti dell'attività di vigilanza e budget annuale.
4.3. Input e output informativo. Gestione ed archiviazione dei dati.
4.4. Documentazione delle attività espletate.

5.PUBBLICITÀ DEL MOGC E FORMAZIONE.

II) PARTE SPECIALE

1.MAPPATURA DEL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI PRESUPPOSTO PER OGNI AREA DI ATTIVITA' E MISURE DI PREVENZIONE.

1.1. Premessa metodologica.

1.2. Organigramma societario e aree di attività.

2.I SINGOLI REATI PRESUPPOSTO E GLI SPECIFICI PROTOCOLLI PROCEDURALI ADOTTATI.

2.1. Reati contro la Pubblica Amministrazione (d'ora in poi P. A.), *ex* artt. 24 e 25, d. lgs. 231/2001.

2.2. Reati informatici e di trattamento illecito di dati, *ex* art. 24-*bis*, d. lgs. 231/2001.

2.3. Reati di criminalità organizzata, *ex* art. 24-*ter*, d. lgs. 231/2001.

2.4. Reati di falsità in monete e carte di pubblico credito, *ex* art. 25-*bis*, d. lgs. 231/2001.

2.5. Reati contro l'industria e il commercio, *ex* art. 25-*bis* 1, d. lgs. 231/2001.

2.6. Reati societari e tributari, *ex* artt. 25-*ter e* 25-*quinquiesdecies*, d. lgs. 231/2001.

2.7. Reati in materia di sicurezza sul lavoro *ex* art. 25-*septies*, d. lgs. 231/2001.

2.8. Reati contro il patrimonio, *ex* art. 25-octies, d. lgs. 231/2001.

2.9. Reati ambientali, *ex* art. 25-*undecies*, d. lgs. 231/2001.

2.10. Reati presupposto per i quali non si prevedono protocolli procedurali esclusivi.

2.11. Altri reati presupposto.

3.CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE/ASSUNZIONE DEI SOGGETTI APICALI, DEI DIPENDENTI E DEI COLLABORATORI ESTERNI, CLIENTI E FORNITORI.

III) PROCEDIMENTO DI INTEGRAZIONE E MODIFICA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO. CHECK PERIODICI SULL'ATTUAZIONE DEL MODELLO.

IV) ALLEGATI

1.ESTRATTO DEL D. LGS. 231/2001, SEZIONE III.

2.ATTO COSTITUTIVO E STATUTO.

3.MODIFICHE ALLO STATUTO.

4.VISURA CAMERALE AGGIORNATA ALL'ADOZIONE DEL MODELLO.

5.ELENCO E CERTIFICAZIONI ISO.

6.CONTRATTI/DOCUMENTAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE E DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI.

7.SINTESI POLIZZA RC.

8.LETTERA DI ATTRIBUZIONE RATING LEGALITA'.

9.MODULO DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEL MODELLO DA PARTE DEI DIPENDENTI E DEI COLLABORATORI ESTERNI.

10.MODULO DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEL MODELLO DA PARTE DEI SOGETTI FORNITORI E CLIENTI.

11.SCHEDA CANALI DI COMUNICAZIONE E SEGNALAZIONE, IN FORMA RISERVATA, SIA CARTACEA CHE DIGITALE, DELLE VIOLAZIONI DEL MODELLO ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA. MODULISTICA.

PREAMBOLO

1.Costituzione della società, oggetto sociale, core business e forma di amministrazione.

La Elettro Pinto s. r. l. è stata costituita il 6 maggio 2002. Ha sede legale e operativa a Sarno (SA), alla Via Beveraturo, snc. L'oggetto sociale, qui riportato sinteticamente, consiste nella "*progettazione, installazione, creazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione per impianti di produzione, trasformazione, distribuzione e di utilizzazione dell'energia*". Il capitale sociale, interamente versato mediante conferimenti in danaro, ammonta a euro 105.000,00.

Il core business della società si sostanzia nella progettazione, nell'installazione e nella manutenzione di impianti elettrici di natura industriale, nonché funzionali alle attività proprie del settore terziario, con particolare riferimento al trasporto pubblico. Numerose sono le commesse a medio-lungo termine con clienti leader dei rispettivi settori, come la Hitachi Rail Italy S. p. A., la ADR, la Colas Rail, la Siram Veolia, la Avio e la MST.

La Elettro Pinto s. r. l. adotta la forma di amministrazione di tipo monocratico; all'Amministratore unico sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

2.Scopo del modello di organizzazione, gestione e controllo *ex* d. lgs. 8 giugno 2001, nr. 231.

Mediante l'adozione del presente modello (d'ora in poi MOGC) la Elettro Pinto s. r. l. intende perseguire la finalità di garantire la corretta e trasparente gestione dell'attività aziendale, prevenire la commissione dei reati presupposto e, nella denegata ipotesi di una loro commissione, preservare la società dalle conseguenze sanzionatorie previste dal d. lgs. 231/2001, nell'interesse degli organi sociali, del patrimonio e delle risorse umane.

La Elettro Pinto s. r. l. ritiene che attraverso l'adozione del MOGC potrà beneficiare di un maggior gradimento sul mercato di riferimento, caratterizzandosi come società che fa della legalità e delle buone pratiche le reali e indefettibili condizioni di una regolare, efficiente ed efficace gestione d'impresa.

Alla Elettro Pinto s. r. l. è stato attribuito il rating di legalità con il punteggio di 3*.

I) PARTE GENERALE

1.QUADRO NORMATIVO, RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI E LINEE GUIDA.

1.1.Introduzione.

Il d. lgs. 8 giugno 2001, nr. 231, ha introdotto la "*disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica …*". Trattasi, dunque, di una responsabilità qualificata dallo stesso legislatore come "*amministrativa*", ma dipendente, o, per meglio dire, conseguente, alla commissione di uno o più reati presupposto indicati dal medesimo decreto delegato e commessi dalla persona nell'ambito del ruolo che riveste per l'ente.

Risulterà opportuno evidenziare che, pur non essendo obbligatoria, la mancata adozione del MOGC espone l'ente a un elevato rischio di responsabilità. Specularmente, è necessario che il modello sia effettivamente idoneo alla prevenzione del rischio di commissione dei reati presupposto e concretamente attutato, pena la neutralizzazione della sua efficacia esimente.

1.2.Il regime di imputabilità della responsabilità amministrativa conseguente da reato. Definizione di interesse e vantaggio.

Affinchè possa muoversi un rimprovero all'ente è richiesto che sotto il profilo oggettivo il reato sia commesso (quantomeno anche) nel suo interesse o a suo vantaggio, concetti che rappresentano i criteri di imputazione oggettiva della responsabilità alla persona giuridica. Va da sé, dunque, che il reato perpetrato dalla persona fisica nel suo esclusivo interesse o vantaggio elimina in radice ogni possibilità di ascrivere la responsabilità amministrativa all'ente.

Sotto il profilo soggettivo è necessario che il reato sia commesso dalla persona fisica che per l'ente ricopra un ruolo, anche meramente di fatto.

Venendo alle definizioni di interesse e vantaggio, va premesso che entrambi i referenti normativi sono caratterizzati dal beneficio economico-patrimoniale conseguito o conseguendo dall'ente, ma, come evidenziato dalle SS. UU. della Corte Suprema di Cassazione, "*sono alternativi e concorrenti tra loro, in quanto il criterio dell'interesse esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile 'ex ante', cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo, mentre quello del vantaggio ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile 'ex post', sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito*" (cfr. Cass. pen., SS. UU., 18 settembre 2014, nr. 38343).

Nell'ambito della medesima pronuncia, il Giudice di legittimità ha parimenti chiarito che l'interesse o il vantaggio tratto dall'ente deve essere ineluttabilmente riferito non già all'evento naturalistico costituente reato, ma alla condotta criminosa: "*in tema di responsabilità da reato degli enti ex D. Lgs. n. 231/01, con riguardo ad una condotta che reca la violazione di una disciplina prevenzionistica, posta in essere per corrispondere ad istanze aziendali, l'idea di profitto si collega con naturalezza ad una situazione in cui l'ente trae da tale violazione un vantaggio che si concreta, tipicamente, nella mancata adozione di qualche oneroso accorgimento di natura cautelare, o nello svolgimento di una attività in una condizione che risulta economicamente favorevole, anche se meno sicura di quanto dovuto. Qui si concreta il vantaggio che costituisce il nucleo essenziale dell'idea normativa di profitto*" (cfr. ivi). E diversamente non potrebbe essere, a patto di non escludere dal novero dei reati presupposto quelli di mera condotta e quelli colposi omissivi impropri, rispetto ai quali ultimi sarebbe arduo intravedere un interesse o vantaggio giuridicamente e patrimonialmente apprezzabile conseguito dall'ente a fronte del decesso (evento naturalistico costituente reato) di un proprio dipendente in conseguenza della violazione della disciplina normativa per la sicurezza nei luoghi di lavoro.

È opportuno sottolineare, infine, che la responsabilità amministrativa dell'ente ha natura autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica.

1.3. Reati presupposto della responsabilità amministrativa. Classificazioni, definizioni, apparato sanzionatorio e cautelare. Guida alla consultazione.

Esponiamo di seguito una serie di riferimenti generali che fungono da guida alla consultazione dell'allegato estratto del d. lgs. 231/2001 nella parte in cui elenca i reati presupposto[1], rinviando, per i profili sostanziali, alla Parte speciale.

Il reato può essere definito come un comportamento, attivo o passivo, al verificarsi del quale l'ordinamento giuridico prevede l'applicazione di una sanzione prevista dal codice penale (o dalle leggi ad esso complementari) quale conseguenza di quel comportamento.

I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni: i primi sono puniti con le sanzioni principali dell'ergastolo, della reclusione e della multa e i secondi sono puniti con le sanzioni principali dell'arresto e dell'ammenda. Per i reati di competenza del Giudice di Pace sono previste anche sanzioni di specie diversa.

Rispetto al momento consumativo, i reati si differenziano in istantanei, se il momento consumativo è istantaneo (ad es. *emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex* art. 8, d. lgs. 74/2000), permanenti, se il momento consumativo si protrae nel tempo (ad es. *riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù ex* art. 600, c. p.) o abituali se il reato si configura a seguito di un comportamento reiterato nel tempo (esempio appena fatto).

[1] Tali sono al momento dell'adozione del modello. Le eventuali, successive, modifiche e integrazioni devono intendersi automaticamente recepite nel presente paragrafo. Tuttavia, qualora richiederanno nuove valutazioni del rischio, la Parte speciale del modello sarà opportunamente revisionata.

Pure si distinguono i reati di pericolo da quelli di danno: nei primi, il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice non è leso, ma posto in pericolo (ad. es. *aggiotaggio ex* art. 2637, c. c.), laddove nei secondi il bene giuridico è effettivamente leso (ad. es. *omicidio colposo ex* art. 589, c. p.). Nei reati di pericolo questo può essere astratto o concreto, a seconda della valutazione del pericolo fatta *ex ante* dal legislatore (ad es. delitti di *eversione dell'ordine democratico*) o *ex post* dal Giudice, poiché il pericolo rappresenta un elemento costitutivo del reato che in quanto tale va accertato nello specifico (ad es. strage *ex* art. 422, c. p.).

I reati possono consistere in condotte commissive o omissive. Tra i reati omissivi si collocano quelli omissivi impropri, in cui alla condotta omissiva segue la verificazione di un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire. Tra la condotta omissiva e la verificazione dell'evento deve sussistere il nesso di causalità.

I reati possono essere di evento o di mera condotta: i primi prevedono il verificarsi di un evento (ad es. *lesioni colpose ex* art. 589, c. p.), i secondi si realizzano solo ponendo in essere (condotta commissiva) o non ponendo in essere (condotta omissiva) un determinato comportamento vietato o richiesto dalla legge penale. Anche nei reati di evento la condotta che lo causa può essere commissiva o omissiva, ma tra la condotta e l'evento deve sempre sussistere il nesso di causalità. La condotta può essere a forma libera (ad es. *omicidio ex* art. 575, c. p., la morte di un uomo può essere cagionata in qualsiasi modo) o vincolata (ad es. *truffa ex* art. 640, c. p., sono richiesti artifizi e raggiri).

I reati si distinguono pure in propri e comuni: nei primi il soggetto attivo riveste una determinata qualità personale (ad es. il pubblico ufficiale in relazione alla concussione *ex* art. 317, c. p.), nei secondi non è richiesta una specifica qualità personale del soggetto attivo (ad es. *ricettazione ex* art. 648, c. p.). E' possibile il concorso del comune cittadino nel reato proprio commesso dal pubblico ufficiale. In generale, il concorso può essere eventuale (come nell'esempio appena fatto) o necessario (ad es. *associazione per delinquere ex* art. 416, c. p.).

I reati possono essere, altresì, monoffensivi o plurioffensivi: nei primi è messo in pericolo o leso un solo bene giuridico (ad es. il patrimonio in caso di *truffa ex* art. 640, c. p.), nei secondi i beni giuridici messi in pericolo o lesi sono più di uno (ad es. la corretta amministrazione della giustizia e l'onore del cittadino in caso di *calunnia ex* art. 368, c. p.).

Quanto all'elemento psicologico del reato, l'art. 42, c. p., stabilisce che "*Nessuno può essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà.*

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge.

La legge determina i casi nei quali l'evento è posto altrimenti a carico dell'agente, come conseguenza della sua azione od omissione.

Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa".

Il successivo art. 43 stabilisce che "*il delitto:*

è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;

è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente;

è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico".

Il dolo, fra l'altro, si definisce specifico quando per la configurazione del reato, oltre alla volontà di realizzare l'azione o l'evento, dannoso o

pericoloso, è richiesta una finalità ulteriore, come quella di "*trarne profitto*" (ad es. ricettazione *ex* art. 648, c. p.). In tutti gli altri casi il dolo è generico.

Infine, i soli delitti possono essere anche tentati. Ciò accade quando siano posti in essere "*atti idonei, diretti in modo non equivoco*" alla commissione di un delitto che, però, non si configura per circostanze estranee alla volontà dell'agente.

Le sanzioni applicabili all'ente in caso di commissione di uno dei reati presupposto sono tassativamente previste dall'art. 9, d. lgs. 231/2001: "*a) la sanzione pecuniaria; b) le sanzioni interdittive; c) la confisca; d) la pubblicazione della sentenza*".

"*Le sanzioni interdittive sono: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi*".

Ai sensi dell'art. 10, è sempre applicata la sanzione pecuniaria ed i commi 2, 3 e 4 ne disciplinano la quantificazione in via generale ed astratta, laddove l'art. 11 indica i criteri per la sua commisurazione in concreto. L'art. 12, d. lgs. 231/2001, prevede i casi di riduzione. Si evidenzia che la sanzione pecuniaria è quantificata per quote, in misura "*non inferiore a cento né superiore a mille*" e ad ogni singola quota è assegnato un valore compreso tra i 258,00 e i 1.549,00 euro. L'art. 13 prescrive i presupposti di applicabilità delle sanzioni interdittive e l'art. 14 ne indica i criteri di scelta di scelta. L'art. 17 prevede le condizioni di esclusione delle sanzioni interdittive.

L'art. 45 sancisce che "*quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero può richiedere l'applicazione*

quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive … in luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziario … per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata"; il successivo art. 46 detta i criteri di scelta delle misure cautelari. L'art. 26 sancisce la configurabilità della responsabilità amministrativa, salvi i casi in cui l'ente impedisca "*il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento*", anche a fronte del tentativo di reato presupposto, ma le sanzioni applicabili, sia pecuniarie che interdittive, sono ridotte da un terzo fino alla metà.

1.4.L'onere della prova. Definizioni di soggetto apicale, subordinato e collaboratore esterno.

Se il reato presupposto è commesso dalla persona fisica che per l'ente riveste un ruolo apicale (ad es. il direttore generale) di amministrazione, rappresentanza, direzione o gestione, incombe sull'ente stesso l'onere di dimostrare che il reato non sia stato commesso (anche) nel suo interesse o vantaggio e che il reo abbia fraudolentemente eluso il modello organizzativo e le misure di prevenzione attuate.

Se, invece, il reato presupposto è commesso da una persona fisica che riveste per l'ente un ruolo subordinato, in quanto tale sottoposto alle direttive dei soggetti posti in una posizione apicale (ad es. il dipendente, ma non necessariamente ci si riferisce al solo rapporto di lavoro subordinato), è la Pubblica Accusa che deve dimostrare la responsabilità dell'ente, cioè l'interesse o il vantaggio da questa conseguito dalla commissione del reato.

In particolare, l'individuazione dei ruoli apicali e subordinati deve essere condotta secondo un criterio di analisi (anche) sostanziale e non (solamente) formale. A tal proposito, si ribadisce che l'esercizio delle corrispondenti funzioni dei ruoli apicali e subordinati è sufficiente a fondare l'inversione dell'onere della prova.

In relazione ai collaboratori esterni occorrerà, utilizzando il medesimo criterio di analisi, stabilire di volta in volta se il ruolo ricoperto sia apicale o subordinato.

1.5.Il modello di organizzazione, gestione e controllo: struttura, funzioni di vigilanza e protocolli procedurali.

Il presente modello consta di un preambolo e di quattro parti[2]: la Parte generale, che include, fra l'altro, i Codici etico e disciplinare, nonché la disciplina delle funzioni di vigilanza; la Parte speciale, il cui fulcro è rappresentato dalla mappatura dei rischi di commissione dei reati presupposto; il procedimento di integrazione e modifica del modello e, infine, gli allegati.

Affinché le funzioni di vigilanza possano essere efficacemente espletate è un previsto un budget annuale da destinare alle attività a esse collaterali.

I protocolli procedurali adottati per ogni singola area di attività dell'ente costituiscono l'insieme delle buone pratiche volte alla prevenzione della commissione dei reati presupposto e sono plasmati sulla base dell'individuazione, dell'analisi e della valutazione dei rischi.

Si evidenzia che la preesistenza o la successiva adozione di protocolli, di certificazioni di conformità/qualità, di atti e documenti di organizzazione, gestione e controllo al di fuori del modello *ex* d. lgs. 231/2001, rimangono e saranno efficaci in quanto l'interpretazione e l'attuazione sia coordinata tra loro, con preminenza dello scopo per cui il presente modello è adottato.

1.6.Linee guida elaborate da Confindustria. Rilevanza, cenni e rinvio.

La Elettro Pinto s. r. l. conforma il MOGC alle linee guida elaborate da Confindustria, nonché alle direttive, ai pareri e alle raccomandazioni di

[2] L'ente non è vincolato all'adozione di una predeterminata struttura del modello organizzativo.

particolare rilevanza, a livello nazionale e sovranazionale, in tema di responsabilità amministrativa dell'ente.

Nel complesso, trattasi di un sistema multilivello di soft law – per la cui consultazione nel dettaglio si rinvia al sito web www.confindustria.it – in quanto tale non vincolante, ma comunque imprescindibile nell'ottica di una corretta prevenzione dei rischi di commissione dei reati presupposto.

Le linee guida elaborate da Confindustria sono aggiornate al marzo del 2014 e delineano il quadro generale delle prassi consolidate per la redazione e l'aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo, unitamente all'analisi globale dei rischi di commissione dei reati presupposto.

2.CODICE ETICO

2.1.Preambolo.

Con l'adozione del presente Codice etico la Elettro Pinto s. r. l. intende informare la gestione aziendale ad un pluriverso di valori fondamentali che si affianca all'osservanza del successivo codice disciplinare e, anzitutto, delle norme giuridiche.

Il Codice etico conferisce alla società il proprio carattere distintivo sia nei rapporti interni sia in quelli esterni e la sua violazione configura un illecito disciplinare.

La Elettro Pinto s. r. l. ritiene che solo attraverso i valori etici fondamentali di cui al paragrafo 2.3, la libera iniziativa economica possa realmente assicurare la sua funzione sociale costituzionalmente rilevante.

2.2.Ambito di applicabilità soggettivo e oggettivo.

Sotto il profilo soggettivo, il Codice etico si applica:

- a tutti gli organi sociali e a tutte le persone fisiche che li compongono;
- ai dipendenti, vale a dire alle risorse umane vincolate dal rapporto di subordinazione;
- ai collaboratori, persone fisiche o giuridiche, anche esterni, che pur non essendo vincolati dal rapporto di subordinazione, svolgono la loro attività sotto la direzione e il controllo della Elettro Pinto s. r. l., anche solo parzialmente;
- a tutti coloro che, in virtù di vincoli contrattuali, rendono una prestazione d'opera, materiale e/o intellettuale, in favore della Elettro Pinto s. r. l. e, anche solo parzialmente, sotto la sua direzione e controllo.

Sotto il profilo oggettivo, il Codice etico si applica:

- a ogni attività svolta dagli organi sociali e dalle persone fisiche che li compongono in ragione del loro ruolo;

- a tutte le attività che costituiscono la realizzazione dell'oggetto sociale;
- ad ogni attività funzionale, connessa, preparatoria e conseguente alle precedenti.

La Elettro Pinto s. r. l. si impegna a rendere edotti del Codice etico tutti gli altri soggetti che non ne sono destinatari, ma con i quali intrattiene rapporti commerciali.

2.3.Valori etici fondamentali.

Per la Elettro Pinto s. r. l. la dignità della persona, intesa come valore intrinseco di ogni essere umano, è il riferimento etico primario. Il suo rispetto non è negoziabile.

Ne discendono i seguenti, ulteriori, fondamenti:

- consapevolezza e responsabilità delle proprie azioni. Solo agendo con consapevolezza e responsabilità è possibile preservare la propria dignità e quella altrui;
- tutela della riservatezza, in special modo delle attività aziendali e dei dati personali, per il cui trattamento e la conseguente conservazione devono essere garantiti tutti i diritti dell'interessato;
- tutela della salute psicofisica. Il diritto/dovere al lavoro e la libera iniziativa economica non possono prescindere dalla tutela della salute psicofisica nei luoghi di lavoro;
- promozione delle competenze e delle naturali abilità e inclinazioni, quali estrinsecazioni della personalità, di ogni risorsa umana, tenendo conto del merito, dell'esperienza maturata e del *curriculum vitae et studiorum*;
- divieto di discriminazione e di molestia nei luoghi di lavoro. L'esercizio delle libertà costituzionalmente garantite, in particolar modo delle libertà di manifestazione del pensiero, di orientamento sessuale e di professione religiosa, non devono mai costituire motivo, nemmeno

concorrente, di atti e comportamenti, direttamente o indirettamente, discriminatori o molesti;

- mutua cooperazione verticale e orizzontale. Pluralismo. Nel rispetto dei poteri e delle responsabilità degli organi sociali, delle competenze, delle gerarchie e dei ruoli di ciascun soggetto e di ogni singola risorsa umana, la mutua cooperazione e il pluralismo rappresentano il principale *modus operandi* della Elettro Pinto s. r. l. nella gestione aziendale;
- tutela dell'ambiente. I principi di precauzione e prevenzione, la conservazione ed il miglioramento della salubrità dell'ambiente, anche nell'ottica di una presa di coscienza della responsabilità intergenerazionale, sono i principi cardine a cui si ispira la Elettro Pinto s. r. l. per la salvaguardia dell'ambiente, in uno all'assunzione dell'impegno volto ad un sempre maggiore efficientamento energetico delle strutture aziendali;
- concorrenza leale. Tutti i rapporti commerciali sono informati al rispetto degli operatori, siano essi persone fisiche, giuridiche o soggetti collettivi in genere. Buona fede, diligenza e trasparenza sono, al contempo, principi, criteri e metodi propri della Elettro Pinto s. r. l., non solo nei rapporti interni, ma anche in quelli esterni, inclusi quelli con la pubblica amministrazione. Al contempo, negli eventuali rapporti esterni diretti con i consumatori finali, devono essere garantiti, nei limiti della responsabilità della Elettro Pinto s. r. l., i diritti stabiliti a tutela della posizione contrattuale debole;
- trasparenza delle operazioni economico-finanziarie. Fermi restando gli obblighi derivanti dalla normativa giuridica antiriciclaggio, tutte le operazioni economico-finanziarie, di qualsiasi entità, devono sempre essere effettuate mediante l'utilizzo di strumenti tracciabili.

2.4.Principi guida nei rapporti interni alla società e con i collaboratori esterni.

Fermo rimanendo quanto previsto dagli artt. 35, 36, 37, 38, 39 e 40 Cost., dalle norme giuridiche sovranazionali direttamente applicabili al

lavoro nell'impresa e all'attività societaria, dal Libro V, Titoli II, IV e V, c. c., dalle norme giuridiche ad esso complementari, dal CCNL di riferimento e da tutte le fonti a queste subordinate, tutti i rapporti interni alla società, sia gerarchici che paritari, nonché con i collaboratori esterni, si conformano, oltre che al rispetto della legge e dei regolamenti, anche interni, ai principi di

- leale collaborazione;
- buona fede;
- diligenza;
- riservatezza.

In particolare, i rapporti tra gli organi societari, così come i rapporti tra le diverse aree e sotto aree di attività aziendale, sono improntati, soprattutto nel momento immediatamente precedente e successivo alla proiezione esterna dell'attività aziendale, alla stipula di contratti o al raggiungimento di accordi con soggetti pubblici o privati, alla costante condivisione, di iniziativa o a richiesta, di informazioni, documentazione, dati e statistiche, in modo tale da consolidare la fiducia e l'affidamento reciproco, elementi che costituiscono le fondamenta di una efficace ed efficiente sinergica gestione aziendale cui la Elettro Pinto s. r. l. deve sempre mirare, nonché al fine di individuare prontamente atti e comportamenti illeciti e isolare immediatamente gli autori dal contesto aziendale.

Le deliberazioni assunte dagli organi sociali e le direttive impartite dai responsabili delle singole aree di attività aziendale e dai superiori gerarchici, devono essere eseguite nei tempi richiesti e, comunque, senza ritardo e nel rispetto di quanto sopra.

I rapporti tra gli organi sociali non devono mai generare insanabili conflitti o illegittime usurpazioni dei rispettivi poteri in modo tale da ledere la continuità dell'attività aziendale.

Il ruolo di vertice societario, di responsabile di un'area di attività aziendale o di superiore gerarchico non deve mai costituire occasione di prevaricazione nei confronti dei subordinati.

Nessuno dei soggetti destinatari del Codice etico deve porre in essere atti e comportamenti che espongono la Elettro Pinto s. r. l. a responsabilità civile ed amministrativa ai sensi del d. lgs. 231/2001.

2.5.Principi guida nei rapporti con i soggetti fornitori e clienti.

Fermo restando quanto previsto dalle norme giuridiche nazionali e sovranazionali direttamente applicabili in tema di contrattualistica d'impresa, si ribadiscono i seguenti principi:

- libertà negoziale;
- buona fede;
- diligenza;
- trasparenza.

Le obbligazioni passive scaturenti dai contratti con i fornitori e clienti devono essere adempiute totalmente e correttamente nei termini di cui al contratto stipulato o all'accordo raggiunto, senza assumere atteggiamenti arbitrariamente pretestuosi e dilatori.

Delle speculari obbligazioni attive ne deve essere richiesto, in caso di inadempimento o non corretto adempimento secondo il contrato stipulato o l'accordo raggiunto, tempestivamente l'adempimento, anche, se necessario, ricorrendo alla tutela legale, sia in sede extragiudiziale sia in sede giudiziale.

I contratti e gli accordi commerciali in genere possono essere stipulati e raggiunti solo con i soggetti fornitori e clienti che, per quanto a conoscenza

della Elettro Pinto s. r. l. secondo il criterio dell'ordinaria diligenza, non svolgono attività in contrasto con i valori fondamentali del Codice etico.

2.6.Principi guida del comportamento sul mercato.

La Elettro Pinto s. r. l. non deve:

- porre in essere gli atti di concorrenza sleale indicati dall'art. 2598, c. c., e da tutte le norme giuridiche, nazionali e sovranazionali direttamente applicabili, in tema di libera concorrenza,
- promuovere la pubblicità ingannevole dei servizi da essa offerti;
- abusare dell'eventuale posizione dominante, pur legittimamente ambita e lecitamente raggiunta.

2.7.Principi guida nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

I cardini che caratterizzano i rapporti della Elettro Pinto s. r. l. con la Pubblica Amministrazione sono:

- la trasparenza;
- la leale collaborazione;
- l'obbligo di verità;
- la probità.

E tanto e soprattutto in occasione di richieste, visite, controlli ed ispezioni da parte di qualsiasi Ufficio pubblico o di stipula di contratti o raggiungimento di accordi con la Pubblica Amministrazione, sia in conseguenza di affidamento diretto sia di partecipazione con esito positivo a gare di appalto per la gestione di attività, erogazione di servizi o fornitura di beni.

La Elettro Pinto s. r. l. auspica la sottoscrizione di protocolli d'intesa e dichiarazioni d'intenti con la Pubblica Amministrazione nelle materie di interesse collettivo, anche locale, che afferiscono all'oggetto sociale.

2.8.Principi guida per l'utilizzo in sicurezza delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni strumentali aziendali materiali e immateriali.

L'utilizzo delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni strumentali aziendali materiali e immateriali è consentito nell'ambito della realizzazione dell'attività d'impresa e solo garantendo la tutela della salute e della sicurezza. È vietato e punito nei termini di cui al successivo Codice disciplinare l'utilizzo delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni strumentali aziendali materiali e immateriali per finalità che esulano dalla realizzazione dell'attività d'impresa e dalle necessità personali connaturate alla quotidianità lavorativa e dell'esplicazione dei diritti dei lavoratori all'interno dei locali aziendali.

Al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza e di preservare la funzionalità e l'integrità del patrimonio aziendale, tutti i soggetti destinatari del Codice etico sono tenuti ad utilizzare le strutture, i mezzi e le dotazioni strumentali aziendali secondo i principi di:

- diligenza;
- responsabilità;
- competenza minima richiesta;
- attribuzione dei poteri e delle mansioni del rispettivo ruolo, nel cui solo ambito deve avvenire l'utilizzazione.

2.9.Principi guida in tema di protezione dei dati aziendali e personali.

La Elettro Pinto s. r. l. assicura la riservatezza e la correttezza nel trattamento e la conservazione dei dati aziendali, in ossequio ai vigenti obblighi di segretezza e fedeltà, nonché personali, in ossequio a quanto previsto dal d. lgs. 196/2003 e dal Regolamento U. E. 679/2016.

L'accesso a tutti i sistemi informatici, che già di per sé devono garantire un accettabile livello di invulnerabilità, deve essere protetto da adeguate password, a conoscenza dei consueti utilizzatori e da coloro che ne fanno le veci, da questi effettivamente secretate, e che, periodicamente, devono essere modificate, senza alterarne lo standard di sicurezza.

È previsto, a tutela della società, un sistema di accesso ai sistemi informatici da parte dei vertici aziendali a fronte di atti e comportamenti paralizzanti la corretta gestione dell'impresa e posti in essere dai consueti utilizzatori e da coloro che ne fanno le veci.

La Elettro Pinto s. r. l., previa consulenza informatica specializzata, garantisce l'installazione, l'aggiornamento e la manutenzione, secondo quanto previsto dalle modalità e dai tempi di cui alle relative licenze d'uso, salvo i rinnovi, di adeguati software anti malware su tutti i dispositivi informatici, desktop e mobile, in dotazione all'azienda e da questa forniti, per lo svolgimento della prestazione lavorativa, ai propri dipendenti e collaboratori, anche esterni.

Sono assicurati i monitoraggi periodici della sicurezza informatica da parte di un consulente specializzato. Tale attività deve essere documentata e certificata.

2.10.Bilanciamento dei poteri. Divieto di accentramento di funzioni. Conflitto di interessi.

La Elettro Pinto s. r. l. persegue il bilanciamento dei poteri e delle responsabilità delle singole aree di attività aziendale, attraverso il divieto di accentramento di funzioni.

I conflitti di interesse che dovessero sorgere, devono essere risolti secondo quanto previsto dallo Statuto e dal diritto. È sempre fatto salvo, nei casi previsti dalla legge, il ricorso all'Autorità giudiziaria da parte dei

soggetti legittimati, soprattutto al fine di garantire la continuità dell'attività aziendale.

2.11.Pubblicità e modifiche.

La pubblicità e la diffusione del Codice etico sono assunte dalla Elettro Pinto s. r. l. come obiettivi preminenti ai fini della concreta attuazione del MOGC.

In caso di modifiche e/o integrazioni del Codice etico, la Elettro Pinto s. r. l. provvederà a darne tempestiva e adeguata comunicazione a tutti i destinatari mediante la pubblicazione e la diffusione del testo aggiornato.

2.12.Decorrenza.

Il presente Codice etico ha validità a decorrere dall'entrata in vigore del MOGC.

3.CODICE DISCIPLINARE

3.1.Preambolo.

Elemento essenziale per garantire efficacia al modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla società ai sensi del d. lgs. 231/2001, è la previsione di uno specifico sistema disciplinare e sanzionatorio applicabile in caso di riscontrate violazioni alle disposizioni del primo. Invero, l'art. 6, al comma 2, lett. e), in combinato disposto con il successivo art. 7, comma 4, lett. b), richiede espressamente - sia con riferimento ai soggetti in posizione apicale, che ai soggetti sottoposti all'altrui direzione - l'introduzione "*di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello*" che, tuttavia, non va confuso – o, quantomeno, non si esaurisce – con il sistema disciplinare previsto dal codice civile, dallo Statuto dei lavoratori (d'ora in poi St. lav.), emanato con la l. nr. 300/1970, e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, ma a questo si affianca, compenetrandosi vicendevolmente.

Per ragioni di coerenza sistematica e di mutuazione dei principi e delle procedure, in particolare dei principi di tipicità delle violazioni e tassatività delle sanzioni, del procedimento di contestazione dell'illecito e di applicazione della sanzione, la Elettro Pinto s. r. l. adotta un Codice disciplinare che comprende sia il sistema previsto dalle fonti giuslavoristiche sia quello richiesto dal d. lgs. 231/2001.

3.2.Principi generali.

La necessaria predisposizione di un Codice disciplinare in ambito lavorativo va, innanzitutto e prima ancora che nel d. lgs. 231/2001, ricercata negli obblighi di diligenza e fedeltà posti a carico del prestatore di lavoro, e nel corrispondente potere del datore di lavoro di predisporre adeguati strumenti sanzionatori, così come esplicitati agli artt. 2104, 2105

e 2106, c. c., integrati dallo St. lav. e da contratto collettivo nazionale di lavoro d'ora in poi CCNL).

Nel quadro di tali presupposti, il principio orientativo dettato dall'art. 2106, c. c., per il concreto esercizio del potere disciplinare è dato dalla "*proporzionalità della sanzione all'infrazione commessa*".

Lo St. lav. e la progressiva ingerenza dei contratti collettivi nazionali di categoria hanno introdotto una disciplina legale, dal taglio garantistico, del potere disciplinare. Sul piano sostanziale, la fonte principale di determinazione del potere sanzionatorio diviene il contratto collettivo; e tanto in forza dell'art. 7, St. lav., secondo cui: "*Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse … devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano*".

L'investitura della fonte collettiva si accompagna al principio garantistico che richiama, a sua volta, il superiore principio di legalità per cui l'atto a ciò deputato deve stabilire preventivamente le ipotesi di legittimo esercizio del potere, sia le infrazioni sia le sanzioni.

Ciò non esclude, peraltro, che il datore di lavoro possa "*specificare*" le previsioni generali previste dal contratto collettivo in relazione alle esigenze particolari del contesto organizzativo, fermi in ogni caso i vincoli imposti dal legislatore nell'esercizio del potere disciplinare.

La disposizione in parola introduce, infatti, dei presupposti formali e sostanziali per la legittimità delle sanzioni da irrogare, primo fra tutti la predeterminazione del codice disciplinare, ossia di un testo che esplichi, secondo un ordine di naturale progressione, il rapporto tra infrazioni e sanzioni: dai comportamenti meno gravi, passibili di sanzioni lievi, alle condotte via via più gravi, suscettibili di sanzioni forti.

La disposizione mira a garantire un principio di certezza e tassatività, che consenta di conoscere preventivamente i comportamenti vietati e le sanzioni irrogabili. A tal riguardo, la normativa si preoccupa di garantire che ai lavoratori sia data un'adeguata informazione in ordine al codice

disciplinare, disponendo che esso venga affisso in un luogo accessibile a tutti.

Il sistema disciplinare è ancorato alla garanzia del contradditorio. Invero, ai sensi dell'art. 7, comma 2, St. lav., la contestazione dell'infrazione dev'essere specifica, indicando con precisione i fatti imputati al lavoratore, ed immediata, nel senso che deve essere portata tempestivamente a conoscenza di quest'ultimo, cui è riconosciuto un termine per l'esercizio del diritto di difesa.

Lo scopo del Codice disciplinare è quello di disincentivare *ex ante* ed eventualmente, in seguito, punire, tutte le infrazioni commesse in seno all'organizzazione.

Nel rispetto della disciplina lavoristica e dei principi di diritto suesposti, la Elettro Pinto s. r. l. predispone un sistema disciplinare volto a frenare gli atti e i comportamenti posti in essere in violazione delle regole di condotta e delle misure contemplate nel MOGC e, più in generale, dal penale e d'impresa.

Il Codice disciplinare è complementare e non alternativo al corrispondente sistema stabilito dal CCNL di riferimento vigente, applicabile *ex se*.

Presupposto per l'attivazione dell'apparato sanzionatorio è l'inosservanza delle norme comportamentali, indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito di un procedimento penale eventualmente instaurato nel caso in cui la condotta censurata integri una fattispecie di reato presupposto.

In tal guisa, il sistema disciplinare possiede una propria autonomia, in quanto le regole imposte dal MOGC e le procedure interne assumono efficacia vincolante per i destinatari, e la loro violazione andrà sanzionata a prescindere dalla commissione di reati e dalla loro concreta punibilità.

Le infrazioni accertate vengono punite secondo un meccanismo di graduazione della sanzione dalla più lieve alla più grave, tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive, aggravanti e non, caratterizzanti

la condotta contestata, e dell'intensità della lesione del bene aziendale tutelato.

Per rendere il sistema disciplinare adeguato allo scopo prefissato, è attribuita rilevanza, in termini di sanzionabilità, anche alle condotte di mero tentativo, che mettano in pericolo le regole, i divieti e le procedure previste dal MOGC e agli atti preliminari finalizzati alla loro violazione.

3.3.Titolarità del potere disciplinare.

La titolarità del potere disciplinare è attribuita all'Amministratore unico, competente sia per l'avvio del procedimento che per l'irrogazione della sanzione.

Resta ferma la facoltà per impiegati e collaboratori subordinati, in caso di contrasti con il proprio superiore, ovvero qualora questo non si attivi tempestivamente e/o quando la difformità riguardi l'attività di quest'ultimo, di richiedere chiarimenti, quesiti od effettuare segnalazioni di anomalie attraverso i canali di cui all'allegata scheda nr. 11.

3.4.Ambito di applicabilità soggettivo e oggettivo.

Il sistema disciplinare riveste efficacia vincolante nei confronti di tutti i soggetti che operano all'interno della società e/o per conto di quest'ultima: l'Amministratore unico, i preposti, i dipendenti (dirigenti, quadri, impiegati ed operai), i consulenti, i collaboratori esterni (persone fisiche o giuridiche) e, in genere, i terzi che abbiano rapporti contrattuali con la Elettro Pinto s. r. l., dai quali possa pretendersi la conoscenza ed il rispetto dei principi e delle regole previste dal modello di gestione ed organizzazione societario.

Assume rilevanza ai fini dell'applicazione del Codice disciplinare qualsiasi condotta, commissiva od omissiva, dolosa o colposa, che si ponga in antitesi rispetto agli strumenti di prevenzione, gestione e controllo adottati dalla società.

3.5.Regole di condotta applicabili ai soggetti interni *ex* artt. 6, comma 2, lett. e) e 7, comma 4, lett. b), d. lgs. 231/2001.

Nel rispetto della disciplina lavoristica e delle garanzie previste, saranno sanzionate le seguenti condotte, poste in essere dai soggetti interni nel compimento di ogni attività che costituisce la realizzazione dell'oggetto sociale ed a questa funzionale, connessa, preparatoria e conseguente:

a) inosservanza del MOGC, anche non finalizzata alla commissione di uno o più reati, in generale e presupposto di cui al d. lgs. 231/2001. In particolare, inosservanza di quanto previsto dai paragrafi 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 e 2.9 del Codice etico e dei protocolli che ne discendono di cui alla Parte speciale;

b) inadempienze, anche colpose, potenzialmente in grado di eludere le misure di prevenzione adottate e da cui possa dipendere un rischio di responsabilità a carico della società. In particolare, mancato rispetto di quanto previsto dai paragrafi 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.9 del Codice etico e dei protocolli che ne discendono di cui alla Parte speciale;

c) violazioni del MOGC da cui possa derivare una lesione all'integrità psicofisica di una o più persone, ivi compreso l'autore della violazione. In particolare, violazione di quanto previsto dal paragrafo 2.8 del Codice etico e dei protocolli che ne discendono di cui alla Parte speciale;

d) mancato rispetto del MOGC in danno dell'integrità del patrimonio aziendale e dei diritti dei soci e/o creditori. In particolare, inosservanza di quanto previsto dai paragrafi 2.5, 2.6 e 2.8 e dei protocolli che ne discendono di cui alla Parte speciale;

e) atti e comportamenti ritorsivi e discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del soggetto segnalante, di cui all'allegata scheda nr. 6, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

f) mancata segnalazione di cui all'allegata scheda nr. 6;

g) segnalazione di cui all'allegata scheda nr. 6 che, per dolo o colpa grave, si riveli infondata;

h) inosservanza degli obblighi di pubblicità e formazione di cui al capitolo 5 della Parte generale;

i) atti ritorsivi o discriminatori, anche indiretti, nei confronti del segnalante le violazioni del MOGC per motivi ascrivibili, anche indirettamente, all'avvenuta segnalazione;

l) violazione delle garanzie, anche di riservatezza, del segnalante le violazione del MOGC;

m) segnalazione di violazione del MOGC effettuate con dolo o colpa grave e che si rivelino infondate;

n) ogni altra violazione delle normative, disposizioni, regolamenti e protocolli, anche esterni, comunque applicabili in seno alla società, pur al di fuori del presente modello, ma con esso coordinati, anche se sopravvenuti.

3.6.Regole di condotta applicabili ai soggetti interni in ragione della normativa giuslavoristica.

Con riguardo ai soggetti stabilmente inquadrati nell'organizzazione della Elettro Pinto s. r. l. sotto il vincolo di subordinazione, il Codice disciplinare si propone di implementare le previsioni normative di cui al CCNL di riferimento – lavoratori addetti alle piccole e medie industrie metalmeccaniche e di installazione di impianti – specificando ulteriori disposizioni finalizzate a garantire la gestione ed il controllo aziendale in linea con gli scopi del MOGC.

Ai soggetti interni alla Elettro Pinto s. r. l., così come delineati al paragrafo 3.4, è richiesto un comportamento consono alle regole di condotta imposte dai codici etico e disciplinare.

A) Si riporta di seguito l'estratto del CCNL (artt. 104-112):

B) In ragione del contesto organizzativo, a ulteriore specificazione e in aggiunta alle precedenti disposizioni generali, anche del CCNL, le persone fisiche che compongono gli organi sociali e il personale interno della Elettro Pinto s. r. l. sono tenute a osservare le seguenti ulteriori norme comportamentali:

- divieto di ostacolare le funzioni di vigilanza di cui al successivo capitolo 4;
- recarsi a lavoro in modo dignitoso e con un abbigliamento consono, mantenendo, in ogni circostanza, un comportamento decoroso e corretto;
- svolgere le proprie mansioni lavorative con diligenza e professionalità, osservando le tecniche e norme richieste in materia da leggi speciali, regolamenti e/o linee guida, e le istruzioni impartite dai superiori;
- nelle relazioni con consulenti e/o collaboratori esterni è espressamente vietato porre in essere accordi non regolati da documenti ufficiali preventivamente autorizzati dai vertici aziendali;
- evitare di porre in essere possibili situazioni di illegittimo conflitto di interessi;
- è vietato stipulare accordi e/o contratti in favore di persone con cui si intrattengono legami di coniugio o di stretta parentela, salvo espressa autorizzazione del vertice aziendale;
- è vietato elargire compensi di qualunque natura non supportati dalla necessaria documentazione contrattuale;
- è vietata qualsiasi elargizione in danaro e/o di beni in favore di funzionari pubblici, italiani ed esteri, e dei loro familiari, che risulti astrattamente idonea ad influenzarne l'indipendenza ed autonomia di giudizio verso la società;
- i rapporti con soggetti terzi, pubblici e/o privati, devono essere gestiti esclusivamente dal personale all'uopo incaricato secondo le direttive disposte dal vertice aziendale;
- tutte le decisioni aziendali sono assunte nel rispetto dei principi di trasparenza e buona fede;
- è vietato recarsi a lavoro e/o porsi alla guida di mezzi di trasporto aziendali in stato di ebbrezza e/o sotto l'effetto di sostanze psicotrope e/o stupefacenti;

- è vietato fumare negli ambienti chiusi, sui mezzi di trasporto aziendali, ed in prossimità delle aree ove si svolgono attività che, per l'oggetto, richiedono particolari precauzioni;
- è vietato introdurre e/o far uso di bevande alcoliche nei locali aziendali e sui mezzi di trasporto di proprietà della Elettro Pinto s. r. l.;
- è fatto obbligo a ciascuna unità di non divulgare a terzi dati e notizie riservate afferenti l'attività di impresa. All'uopo sono da intendersi 'riservati' tutti quei dati – sensibili, personali e/o giuridicamente rilevanti – la cui illecita diffusione possa cagionare danni agli interessi della società ovvero ledere i diritti delle persone ad essa collegate;
- chiunque abbia accesso a portali e software aziendali ha l'obbligo di non diffondere ad altri, senza autorizzazione, le relative *password* di accesso. Ciascuna unità è tenuta ad utilizzare le credenziali in suo possesso esclusivamente per l'esercizio delle proprie mansioni lavorative;
- è obbligatorio indossare i D. P. I. offerti in dotazione dalla Elettro Pinto s. r. l. ove previsto;
- è vietato portare fuori dai locali aziendali, senza autorizzazione, beni di proprietà o in dotazione alla Elettro Pinto s. r. l., ivi compresa qualsiasi documentazione, informatica o cartacea, che non sia suscettibile di duplicazione;
- è vietato imbrattare i locali aziendali e/o danneggiarne l'arredamento;
- è fatto obbligo per ciascuna unità, in ragione delle mansioni svolte, partecipare proficuamente a corsi di formazione e/o di aggiornamento professionale previsti dalla Elettro Pinto s. r. l.;
- è vietato utilizzare, salvo autorizzazione del responsabile, attrezzatture e/o strumenti di lavoro provenienti da soggetti esterni;
- l'ingresso nelle centrali termiche, sale server e sala pompe è consentito solo al personale autorizzato;
- ciascuna unità è chiamata a prestare attenzione ai manuali d'uso e libretti di istruzione pubblicati, anche mediante affissione, dalla Elettro Pinto s. r. l. per l'utilizzo di apparecchiature ed utensili;

- è dovere di ciascuna unità segnalare al proprio responsabile eventuali disfunzioni e/o esigenze di manutenzione nell'utilizzo di macchinari, strumenti informatici, utensili, dispositivi di protezione e sicurezza;
- è vietato l'uso di carelli elevatori da parte di personale non idoneo o non autorizzato;
- è obbligatorio tenere chiusi i cancelli dell'azienda ed adottare tutte le precauzioni previste perché nessuno si introduca abusivamente nei locali;
- è vietato manomettere, distruggere ed occultare la cartellonistica di sicurezza affissa nei locali aziendali;
- è vietato introdurre animali, anche di piccola taglia, e senza autorizzazione, nei locali aziendali e/o sui mezzi di trasporto della Elettro Pinto s. r. l.;
- per chi si trovi alla guida di mezzi, personali o aziendali, all'interno di cortili, parcheggi e/o spazi aperti di pertinenza aziendale è obbligatorio procedere a velocità moderata ed evitare manovre che possano arrecare danni a persone o cose;
- è buona norma tenere il proprio cellulare personale spento o con modalità silenziosa durante l'orario di lavoro;
- è obbligatorio mantenere puliti gli spazi comuni dopo il loro utilizzo così come la singola area di lavoro;
- salvo autorizzazione, è vietato consentire l'ingresso nei locali aziendali a persone estranee alla Elettro Pinto s.r.l.;
- l'ingresso nei magazzini è consentito solo al personale autorizzato;
- è vietato manomettere gli impianti ed i macchinari aziendali;
- è fatto obbligo di lasciare i presidi di emergenza (estintori, idranti, vie di fuga, cassette di pronto soccorso) sempre accessibili e sgombri da cose;
- è fatto divieto, salvo autorizzazione, fotocopiare e/o fotografare i documenti affissi nella bacheca aziendale;
- il computer aziendale, abilitato all'utilizzo della linea internet, costituisce bene di proprietà, o comunque in dotazione, della Elettro Pinto

s. r. l., e pertanto è proibita la navigazione per motivi diversi da quelli strettamente connessi all'attività lavorativa;

- è fatto divieto di scaricare programmi informatici e software, anche gratuiti, non strettamente indispensabili alla propria attività lavorativa, senza autorizzazione espressa del datore di lavoro.

3.7.Apparato sanzionatorio e criteri di scelta delle sanzioni da irrogare ai soggetti interni.

Gli atti compiuti e i comportamenti assunti in violazione delle regole di condotta di cui ai paragrafi 3.5 e 3.6 costituiscono **illecito disciplinare**.

Le sanzioni astrattamente comminabili, elencate secondo un ordine crescente di gravità, sono quelle normalmente contemplate dalla normativa giuslavoristica:

- **richiamo orale**;
- **ammonizione scritta**;
- **multa di importo non superiore alla retribuzione base spettante per quatto ore lavorative**;
- **sospensione dal servizio senza retribuzione** fino ad un massimo di dieci giorni;
- **licenziamento** con preavviso e conseguenze accessorie per giustificato motivo soggettivo;
- **licenziamento** senza preavviso e conseguenze accessorie per giusta causa.

Non possono essere applicate sanzioni diverse.

In caso di violazione delle regole di condotta di cui al paragrafo 3.6, si applicano le sanzioni ad esse ricollegate secondo il CCNL di riferimento.

Per le violazioni delle regole di condotta di cui al paragrafo 3.5) si tiene conto dei seguenti **criteri guida** – oggettivi e soggettivi –nella scelta del tipo di sanzione da applicare:

1) rilevanza degli obblighi e/o doveri violati;

2) idoneità del comportamento lesivo ad integrare un'ipotesi di responsabilità a carico dell'ente *ex* d. lgs. 231/2001;

3) potenzialità del danno derivante all'organizzazione della società;

4) elemento soggettivo della condotta (dolo o colpa del soggetto agente);

5) livello di responsabilità gerarchica o tecnica;

6) presenza di circostanze attenuanti o aggravanti con particolare riguardo alle prestazioni lavorative e ad eventuali precedenti disciplinari (cd. recidiva), tenendo conto che, ai sensi dell'art. 7, comma 8, St. lav., "*non può tenersi conto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione*";

7) eventuale concorso di responsabilità con altri soggetti.

Si applica la sanzione del licenziamento senza preavviso e conseguenze accessorie per giusta causa a fronte delle violazioni gravi delle regole di condotta di cui ai paragrafi 3.5 e 3.6 che risultino finalizzate alla commissione di uno o più reati presupposto.

Il giudizio di gravità deve essere fondato sui predetti criteri guida.

Se le violazioni alle regole di condotta di cui ai paragrafi 3.5 e 3.6, siano riconducibili, anche in concorso, all'Amministratore unico, l'Assemblea dei soci potrà assumere le determinazioni ritenute opportune, fino a promuovere l'azione sociale di responsabilità nei confronti dell'Amministratore ai sensi degli artt. 2393, ss., c. c..

In ogni caso, qualora dalla violazione delle regole di condotta di cui ai paragrafi 3.5 e 3.6 derivi un danno patrimoniale alla società, la Elettro Pinto s. r. l. è legittimata ad agire nei confronti del responsabile per il relativo risarcimento e, se il fatto costituisce reato, a denunciarlo/querelarlo.

3.8.Procedimento di contestazione dell'infrazione e di applicazione della sanzione.

Il procedimento sanzionatorio segue la disciplina legislativa prevista all'art. 7, st. lav., così come ripresa dal vigente CCNL.

Si riportano di seguito le singole fasi della procedura disciplinare:

a) contestazione dell'addebito.

Accertata l'infrazione, l'amministratore deve contestare al lavoratore – mediante lettera scritta – il comportamento imputatogli, indicando, con la maggior precisione possibile, il fatto, le circostanze di tempo e di luogo, la disposizione e/o la procedura interna che si assume violata, ed ogni altra informazione utile a specificare la contestazione. Per tutte le sanzioni più gravi del richiamo orale la contestazione dev'essere sempre scritta;

b) difesa del lavoratore.

Dall'avvenuta ricezione della contestazione scritta, nel termine di sette giorni il lavoratore può produrre proprie deduzioni in ordine alla violazione imputatagli, per iscritto ovvero chiedendo l'audizione, anche con l'assistenza di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce ovvero da altro rappresentante cui conferisce precipuo mandato.

Il diritto di difesa del lavoratore è inviolabile e l'Amministratore è obbligato a ricevere le sue deduzioni scritte od orali.

Nessuna sanzione può essere irrogata prima che sia interamente trascorso il termine a difesa del lavoratore;

c) irrogazione della sanzione.

Decorso il termine per la difesa assegnato al lavoratore, l'Amministratore unico, qualora rimanga convinto della responsabilità del lavoratore, procede all'applicazione della sanzione.

La sanzione è irrogata entro quindici giorni dalla decorrenza del termine suesposto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento presso il domicilio indicato dal lavoratore.

Qualora la decisione nel merito risulti particolarmente complessa, anche in vista delle controdeduzioni offerte dal lavoratore, il termine di cui sopra può essere prorogato fino ad un massimo di 30 giorni, purché la società ne dia preventiva comunicazione scritta al lavoratore interessato.

Nel provvedimento sanzionatorio l'amministratore deve tener conto anche delle argomentazioni difensive addotte dal lavoratore;

d) impugnazione della sanzione.

Il lavoratore al quale sia stata applicata la sanzione può contestarla mediante:

1) impugnazione davanti al Giudice del lavoro, previo esperimento di un tentativo di conciliazione obbligatorio;

2) instaurazione di un giudizio arbitrale *ex* art. 7, comma 6, St. lav.. In particolare, il lavoratore può promuovere, nei venti giorni successivi al ricevimento della sanzione, anche per mezzo del proprio rappresentante, la costituzione, presso l'ufficio provinciale del lavoro, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo ovvero, in mancanza di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro. In tal caso, la sanzione resta sospesa sino alla pronuncia del collegio arbitrale.

3.9.Regole di condotta applicabili ai collaboratori esterni.

Posto che la Elettro Pinto s. r. l. per l'esercizio della propria attività può avvalersi di collaboratori esterni, si ritiene necessario estendere ad essi talune precise regole di condotta nell'ottica di una maggiore efficacia del MOGC:

- divieto di ostacolare l'attività di vigilanza di cui al successivo capitolo 4;
- osservanza, per quanto di competenza e se applicabili, dei principi di cui ai paragrafi 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 del Codice etico e dei protocolli che ne discendono di cui alla Parte speciale;
- svolgere le proprie prestazioni verso la Elettro Pinto s. r. l. secondo diligenza e buona fede;
- informare immediatamente i propri responsabili e/o referenti presso la Elettro Pinto s. r. l. di eventuali anomalie o difformità rilevate rispetto alle previsioni del MOGC;
- non diffondere e/o divulgare a terzi informazioni e dati riservati riguardanti l'attività e/o l'organizzazione della Elettro Pinto s. r. l., appresi in ragione del rapporto e/o servizio prestato. Sono da intendersi riservati tutti quei dati – sensibili, personali e/o giuridicamente rilevanti – la cui indebita diffusione può ledere gli interessi e/o i diritti della Elettro Pinto s. r. l. ovvero dei soggetti ad essa collegati;
- non rendere dichiarazioni false circa lo stato dei beni e/o servizi resi in favore della Elettro Pinto s. r. l., improntando il proprio comportamento ad un'assoluta trasparenza;
- i compensi dei consulenti tecnici e/o collaboratori esterni devono essere preventivamente determinati per iscritto;
- è obbligatorio informare periodicamente i referenti e/o responsabili aziendali sullo svolgimento delle proprie mansioni, secondo quanto previsto dai rispettivi documenti contrattuali.

I comportamenti assunti in violazione delle suddette regole di condotta determinano a carico dei responsabili:

- **l'applicazione di penali** preventivamente contemplate in clausole specifiche inserite nei singoli contratti o secondo gli accordi raggiunti;

- nei casi più gravi **la risoluzione del rapporto**.

All'uopo, la Elettro Pinto s. r. l. ha previsto l'adeguamento dei rapporti di collaborazione in essere, mediante l'introduzione di clausole particolari, sottoscritte dalle parti, che attestino: a) l'adempimento degli oneri informativi posti a carico della Elettro Pinto s. r. l. circa l'avvenuta adozione del modello e, pertanto, la conoscenza da parte dei destinatari dei relativi contenuti con conseguente dichiarazione di impegno a rispettarne le previsioni; b) disciplinino le conseguenze in caso di violazioni alle disposizioni del MOGC.

In ogni caso, qualora dalla violazione derivi un danno patrimoniale alla società, la Elettro Pinto s. r. l. sarà altresì legittimata ad agire nei confronti del responsabile per il relativo risarcimento e, se il fatto costituisce reato, a denunciarlo/querelarlo.

3.10.Rinvio.

Per quanto non espressamente previsto nel Codice disciplinare si fa rinvio alle disposizioni del vigente CCNL e alle norme di legge e/o regolamenti applicabili in seno alla Elettro Pinto s. r. l..

3.11.Pubblicità e modifiche.

In ottemperanza alle esigenze di pubblicità di cui all'art. 7, comma 1, St. lav., il Codice disciplinare è affisso presso la bacheca aziendale all'interno dei locali della Elettro Pinto s. r. l. accessibile a tutti i lavoratori e collaboratori esterni.

In caso di modifiche e/o integrazioni del Codice disciplinare, la Elettro Pinto s. r. l. provvederà a darne tempestiva e adeguata comunicazione a tutti i destinatari mediante la pubblicazione e la diffusione del testo aggiornato.

3.12.Decorrenza.

Il Codice disciplinare ha validità a decorrere dall’entrata in vigore del MOGC.

4.FUNZIONI DI VIGILANZA *EX* ART. 6, COMMA 4, D. LGS. 231/2001.

4.1.Requisiti dell'attività di vigilanza e budget annuale.

L'attività di vigilanza è informata ai seguenti criteri:

- continuità d'azione;
- competenza e professionalità;
- autonomia e indipendenza.

Per l'implementazione degli anzidetti requisiti la Elettro Pinto s. r. l. destina un budget, determinato annualmente, al fine di potersi avvalere di consulenti e di sostenere audit esterni da parte di soggetti autonomi e imparziali.

4.3.Input e output informativo. Gestione ed archiviazione dei dati.

Per l'effettivo e corretto esercizio delle attribuzioni di cui sopra, si dispongono due canali dedicati per l'input e l'output informativo, l'uno cartaceo e l'altro informatico (indirizzo di PEO).

In sede di input, si riceveranno le segnalazioni, le istanze di chiarimento, di ausilio o di audizione, gli atti e i documenti richiesti e in particolare le segnalazioni di cui all'art. 6, comma 2-*bis*, d. lgs. 231/2001.

In sede di output, si riscontreranno le segnalazioni, le istanze di chiarimento, di ausilio o di audizione e farà richiesta degli atti e dei documenti di cui necessita, salvo che siano stati acquisiti contestualmente all'ispezione o all'accesso.

Detti canali informativi garantiscono la riservatezza e la sicurezza, anche informatica, dei soggetti e dei contenuti coinvolti.

In merito al canale cartaceo, è garantita la data certa di ricezione, laddove per il canale informatico questa è da ritenersi quella indicata nel messaggio di PEO.

I dati acquisiti possono essere gestiti esclusivamente nell'ambito delle attribuzioni di vigilanza e, per quanto di ragione, dai consulenti e in sede di audit esterni. Resta ferma la messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, giusto

provvedimento che ne disponga l'acquisizione o il sequestro, e, quando non coperti dal segreto istruttorio, delle altre parti procedimentali/processuali e dei loro difensori, anche nel procedimento instaurato nei confronti della società, giusta richiesta formulata in tal senso dai soggetti legittimati.

Salvo che vi siano procedure disciplinari e/o procedimenti giudiziari in corso che vi ineriscono, i dati ricevuti e trasmessi devono essere archiviati entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono stati ricevuti e trasmessi; i dati su supporto cartaceo devono essere anche scansionati e archiviati su supporto informatico, allo stesso modo dei dati originariamente informatici.

4.4.Documentazione delle attività espletate.

Entro il 31 marzo di ogni anno l'Amministratore unico deve redigere una relazione di sintesi sull'attività espletata nel corso dell'anno precedente e trasmetterla, senza ritardo, agli organi sociali.

Le ispezioni e gli accessi dei consulenti e in sede di audit esterni, in uno con gli atti, i documenti e le dichiarazioni richieste e ricevute in quella sede, devono essere verbalizzate. Il verbale deve essere controfirmato da coloro nei cui confronti è stata svolta l'ispezione, l'accesso o l'audit e da coloro a cui sono richiesti e da cui provengono gli atti, i documenti e le dichiarazioni.

Allo stesso modo si procede in caso di audizione innanzi all'Amministratore unico nell'esercizio delle sue attribuzioni di vigilanza.

I predetti verbali devono essere archiviati nelle forme di cui sopra.

5.PUBBLICITÀ DEL MOGC E FORMAZIONE.

L'Amministratore unico assicura:

- la pubblicazione del MOGC sul sito web della Elettro Pinto s. r. l. e, eventualmente, sull'intranet aziendale, nonché la messa a disposizione in formato cartaceo nei locali aziendali;
- la presa visione del MOGC da parte di tutti i destinatari, del R. S. P. P., del consulente A. D. R. e del R. L. S.;
- la formazione sul contenuto e sul funzionamento del MOGC.

II) PARTE SPECIALE

1.MAPPATURA DEL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI PRESUPPOSTO PER OGNI AREA DI ATTIVITA' E MISURE DI PREVENZIONE.

1.1.Premessa metodologica.

La costruzione del MOGC si è articolata nelle seguenti fasi:

a) **analisi del contesto aziendale per l'individuazione dei rischi potenziali e delle aree sensibili**.

Per rischio si intende la realizzazione di un reato presupposto che se commesso (anche) a vantaggio o nell'interesse dell'ente rappresenta evento pregiudizievole per la società. Il rischio è stimato inesistente, basso, medio, alto e molto alto.

A seconda della tipologia di reato sono state individuate le aree sensibili, vale a dire quei settori aziendali che, per il tipo di funzioni svolte ovvero per l'incidenza di determinati fattori e/o variabili, risultano maggiormente esposti al pericolo di commissione dei reati presupposto.

Nell'individuazione dei rischi l'attenzione è stata focalizzata, soprattutto, sul core business della società.

In relazione agli illeciti che sono astrattamente configurabili, che per esigenze esplicative sono in parte stati raggruppati in una medesima categorie in virtù dell'identità del bene giuridico protetto, le aree e sotto aree sensibili sono risultate diversamente estese.

b) **Descrizione e valutazione dei sistemi di controllo interno e degli adeguamenti eventualmente necessari.**

Identificati i rischi, si è proceduto a valutare l'insieme delle misure di prevenzione già adottate all'interno della società e, quindi, l'idoneità a contrastare efficacemente la commissione dei reati presupposto.

Un sistema di controllo può ritenersi adeguato se è in grado di ridurre i rischi a un livello accettabile. Il rischio si definisce comunemente accettabile quando un controllo aggiuntivo comporterebbe per la società un sacrificio maggiore della stessa risorsa da proteggere. Esiste, infatti, una soglia concettuale di accettabilità dei rischi che consente di porre un limite, quantitativo e qualitativo, all'adozione delle misure di prevenzione.

Ciò detto, laddove le procedure preesistenti non sono apparse sufficientemente idonee a prevenire i rischi accertati, è stato necessario elaborare un'implementazione delle misure interne con conseguente adattamento agli scopi perseguiti dal MOGC.

c) **Programmazione delle procedure di prevenzione attivate – protocolli procedurali.**

Dall'analisi e dalla pianificazione dei controlli interni si è giunti alla progettazione di "*specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire*".

In relazione all'azienda che qui rileva saranno individuati i singoli processi/attività/soggetti che risultano a rischio reato, indicando per ognuno l'indice di probabilità di commissione e l'indice di danno che comporterebbe per l'organizzazione aziendale dai quali discende l'indice complessivo di rischio. Terminata l'analisi preliminare dei rischi si è passati alla descrizione dei protocolli procedurali.

Non sempre è necessaria l'adozione di uno specifico protocollo procedurale essendo sufficiente il richiamo alle norme giuridiche, ai Codici etico e disciplinare e alle buone pratiche aziendali già in uso.

È fatta salva la revisione della mappatura dei rischi a fronte del mutamento della forma societaria, dell'oggetto sociale e del concreto core business.

1.2.Organigramma societario e aree di attività.

La compagine sociale della Elettro Pinto s. r. l. è costituita da due soci: il sig. Antonio Pinto – titolare del 70% delle quote sociali – e la sig.ra Giuliana Morosini – titolare del 30% delle quote sociali –.

Dalla direzione generale si articolano le seguenti figure: da un lato il responsabile del sistema di gestione; il responsabile commerciale e il responsabile acquisti. Dall'altro lato il responsabile tecnico; il responsabile S. P. P.; il responsabile L. S. e il medico competente.

Il direttore tecnico e il responsabile della progettazione e dello sviluppo rappresentano la direzione esecutiva e sovraintendono ai cantieri, ai loro preposti, ai dipendenti ivi impiegati, agli addetti alle emergenze e al primo soccorso.

L'Amministratore unico e legale rappresentante della Elettro Pinto s. r. l., il sig. Antonio Pinto, rivestendo il ruolo di direttore generale, è il collante tra l'area commerciale e quella tecnico/progettuale.

2. I SINGOLI REATI-PRESUPPOSTO E GLI SPECIFICI PROTOCOLLI PROCEDURALI ADOTTATI.

2.1.Reati contro la Pubblica Amministrazione (d'ora in poi P. A.), *ex* artt. 24 e 25, d. lgs. 231/2001.

Il rischio di commissione dei delitti contro la P. A. risulta minimo in assenza di rapporti con enti pubblici e/o società private a partecipazione pubblica, ma aumenta esponenzialmente in costanza dei predetti rapporti, anche in considerazione di subappalti provenienti da società aggiudicatarie di appalti pubblici.

L'indice di rischio del reato è particolarmente alto nei seguenti casi:

- partecipazione a gare ed appalti ad evidenza pubblica;
- accesso a fondi statali, regionali ed europei;
- richieste di erogazioni, agevolazioni e/o finanziamenti pubblici;
- richieste di autorizzazioni e/o licenze pubbliche;
- conseguimento di concessioni e/o servizi d'interesse pubblico;
- prestazione di forniture e servizi in favore di soggetti pubblici;
- gestione di visite ispettive; gestione dei pagamenti da e/o verso enti pubblici;
- gestione dei contenziosi giudiziari e sottoscrizione di accordi transattivi con enti pubblici o privati a partecipazione pubblica.

Con particolare riguardo all'Elettro Pinto s. r. l. e al suo core business si individuano le **principali attività sensibili**:

- erogazione di servizi legati al sistema di produzione, trasporto e utilizzo dell'energia elettrica e del gas per conto di enti pubblici;
- realizzazione di impianti per la sicurezza del traffico viario e ferroviario, e di impianti per la trazione elettrica;

- messa in opera di impianti idraulici quali acquedotti, fognature e impianti di irrigazione;
- attività di consulenza, progettazione, programmazione e pianificazione per la realizzazione di impianti di illuminazione in edifici storici e monumentali, ovvero in luoghi d'interesse naturalistico.

L'indice di rischio del reato è molto alto in ragione della partecipazione a gare pubbliche, ovvero mediante assunzione di appalti e subappalti - anche a trattativa privata - con amministrazioni pubbliche e/o con imprese a partecipazione pubblica.

Tra i singoli reati previsti agli artt. 24 e 25, d. lgs. 231/2001, appaiono astrattamente configurabili con un indice di rischio mediamente alto i seguenti:

- malversazione in danno dello Stato, p. e p. all'art. 316-*bis*, c. p.. Commette tale reato chiunque, estraneo alla P. A., distragga dalle finalità cui erano destinate somme di danaro ricevute dallo Stato, da altro ente pubblico o dalla Comunità Europea, dirette a favorire la realizzazione di opere ovvero lo svolgimento di attività di pubblico interesse;

- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, p. e p. all'art. 316-*ter*, c. p.. Commette tale reato chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato o da altri enti pubblici o dalle Comunità europee;

- truffa aggravata ai danni dello Stato o di altri enti pubblici, p. e p. all'art. 640, secondo comma, nr. 1, c. p.. Commette il delitto in esame chiunque con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Rilevante ai fini del decreto 231 è

la fattispecie aggravata prevista al comma secondo nr.1, allorché il reato è commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico;

- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, p. e p. all'art. 640-*bis*, c. p.. Si tratta di un'ipotesi di truffa aggravata ad oggetto contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo erogati dallo Stato o da altri enti pubblici o dalla Comunità europea;

- frode informatica commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico, p. e p. all'art. 640-*ter*, c. p.;

A tali reati, per la medesimezza del bene giuridico leso, si aggiungo i delitti previsti all'art. 25 del decreto: *concussione*, *ex* art. 317, c. p., *corruzione ex* artt. da 318 a 321, c. p.; art. 322, c. p., rubricato *istigazione alla corruzione*; art. 346-*bis*, c. p., rubricato *traffico di influenze illecite*.

Sulla base dell'organigramma aziendale, **i soggetti maggiormente esposti al rischio** sono coloro che mantengono i contatti con la pubblica amministrazione nelle fasi del rapporto pubblico di pre-aggiudicazione, post-aggiudicazione, stipula ed esecuzione del contratto e/o accordo quadro; nel caso della Elettro Pinto s. r. l. tali figure sono individuate nell'amministratore unico, nel direttore tecnico e nel responsabile progettazione e sviluppo.

L'indice di danno derivante alla società dalla commissione dei reati in argomento risulta molto alto, viste le sanzioni interdittive comminabili e la conseguente esclusione dalle procedure ad evidenza pubblica.

Per prevenire il rischio di reato è anzitutto **doverosa l'osservanza delle norme comportamentali contenute nei Codici etico e disciplinare**, previste per l'ipotesi di rapporti con la Pubblica amministrazione (cfr. divieto di regalie e/o promesse di utilità in favore di soggetti pubblici o politicamente esposti, nonché di soggetti preposti allo

svolgimento di gare pubbliche cui partecipa l'azienda), e dei principi generali comunque applicabili in materia di rapporti pubblici.

Al fine di ridurre l'indice complessivo di rischio dei reati, la Elettro Pinto s. r. l. **adotta i seguenti specifici protocolli, che si integrano con le procedure previste dal sistema di gestione per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza adottato dalle Elettro Pinto s. r. l. e certificato come conforme alla norma UNI-ISO 37001:2016**:

- rigorosa osservanza delle disposizioni che regolano le procedure di gara o di appalto;
- valutazione preliminare in ordine al possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara;
- accurata selezione del personale, anche tramite soggetti esterni qualificati (cfr. successivo capitolo 3);
- assegnazione delle mansioni in base alle competenze professionali, al titolo di studio e alla formazione pre e post contrattualizzazione del personale;
- le funzioni dei singoli dipendenti devono essere adeguatamente dettagliate, ovvero giusta nomina e/o delega specifica da parte del datore di lavoro;
- precisa allocazione delle risorse e del personale in base ai singoli settori di attività;
- esecuzione di controlli finanziari e commerciali per il tramite di esperti contabili esterni all'azienda.

2.2.Reati informatici e di trattamento illecito di dati, *ex* art. 24-*bis*, d. lgs. 231/2001.

Il rischio di incorrere in reati informatici risulta astrattamente medio – alto, visto il ricorso sempre più frequente da parte delle aziende a strumenti e canali informatici, ivi compresi i social-networks.

Si elencano di seguito i reati astrattamente verificabili con un **indice di rischio medio - alto**:

- accesso abusivo a un sistema informatico, p. e p. all'art. 615-*ter*, c. p., che punisce la condotta di chi abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico eludendo misure di sicurezza;
- detenzione o diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, p. e p. all'art. 615-*quater*, c. p., che punisce chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici di accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza;
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi diretti a interrompere o danneggiare un sistema informatico o telematico, p. e p. all'art. 615-*quinquies*, c. p., che sanziona la condotta di chi, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, ovvero i programmi, i dati e le informazioni in esso contenute, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o comunque mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici;
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazione informatiche o telematiche, p. e p. all'art. 617-*quater*, c. p., punisce chi, in maniera fraudolenta, intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, le impedisce o le interrompe oppure rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di tali comunicazioni;
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, p. e p. all'art. 617-*quinquies*, c. p., che punisce la condotta di illecito dossieraggio e manomissione delle comunicazioni;
- danneggiamento si sistemi informatici o telematici, p. e p. all'art. 635-*quater*, c. p., che punisce la condotta di chi, in generale, pone in essere il danneggiamento di sistemi informatici o telematici generalmente intesi;

- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, p. e p. all'art. 635-*quinquies*, c. p. (si veda art. 635-*ter*, c. p.);
- falsità in documenti informatici aventi valore probatorio, p. e p. all'art. 491-*bis*, c. p., che punisce la condotta di falsificazione dei documenti immateriali;
- l'art. 1, comma 11, d. lgs. 105/2019, prevede i reati in materia di trattamento illecito dei dati.

Le **aree sensibili** ove maggiore è il rischio di incorrere in reati informatici e di trattamento illecito dei dati sono le seguenti:

- gestione e conservazione di account, profili e codici di accesso;
- gestione, trattamento e conservazione di dati aziendali (personali, sensibili o comunque giuridicamente rilevanti);
- gestione e manutenzione di software, ivi compresa l'attività periodica di back-up;
- comunicazioni via internet a terzi;
- elaborazione di dati, creazione e gestione banche dati ed e-mailing list.

I comportamenti potenzialmente lesivi in grado di aumentare l'indice di rischio dei reati presupposti sono i seguenti:

- distruzione, cancellazione e modifica di dati e/o di informazioni e/o di programmi informatici, anche nella forma del tentativo;
- inserimento di codici malevoli nei programmi informatici trasmissione di virus informatici;
- superamento di password o sistemi di autenticazione.

Soggetti attivi del reato potrebbero essere sia i vertici che i dipendenti dell'azienda consapevoli delle misure di sicurezza adottate a livello informatico e, quindi, in grado di eluderle.

Per arginare il rischio di cd. *inside attack* occorre predisporre idonee misure di contrasto, sottoponendo i sistemi informatici e telematici a periodici aggiornamenti, preferendo strumenti all'avanguardia.

A ciò si aggiunge la modifica periodica delle password e dei codici di accesso, incaricando, se necessario, persone dotate delle necessarie competenze informatiche.

Rigoroso rispetto delle norme sulla conservazione e trattamento dei dati.

Con riguardo alla Elettro Pinto s. r. l., **l'indice di rischio dei reati – presupposto si riduce notevolmente all'esito della valutazione dei protocolli specifici già adottati dalla società**.

Invero, per l'attività di gestione e di conservazione dei dati informatici, account e/o profili informatici e del proprio sito internet, la Elettro Pinto s. r. l. si avvale da sempre di consulenti informatici esterni.

Tutti i dati aziendali, sensibili e non, vengono conservati in Cloud e in un apposito SERVER NAS (dispositivo di archiviazione dei dati).

I codici di accesso sono custoditi in un'apposita cartella, denominata utility, posta all'interno del SERVER NAS, che è a sua volta divisa in due aree protette da una password:

a) una a cui ha accesso il personale amministrativo e tecnico;

b) l'altra, contenente i dati sensibili, a cui accede unicamente il datore di lavoro e l'amministrazione.

In materia di riservatezza, trattamento e protezione dei dati personali, tutti i codici di accesso sono conservati nell'archivio cartaceo.

Settimanalmente è svolta l'attività di back-up dei files aziendali eseguita direttamente all'interno del SERVER NAS.

Ogni postazione informatica, in uso al singolo dipendente, è dotata di una password personale modificata periodicamente.

2.3.Reati di criminalità organizzata, *ex* art. 24-*ter*, d. lgs. 231/2001.

Il rischio di reato è astrattamente basso. Occorre però evidenziare che si tratta di reati comuni in quanto possono essere commessi da chiunque. Pertanto, un eventuale rischio di reato andrebbe limitato e prevenuto attraverso una selezione accurata del personale (cfr. successivo capitolo 3).

A titolo esemplificativo, è opportuno richiedere in fase di assunzione al singolo dipendente il certificato penale e dei carichi pendenti; prevedere periodicamente in favore del personale corsi di aggiornamento, di sensibilizzazione verso i temi della legalità, stage e tirocini.

In quest'ambito, i principali protocolli anti - reato si ricollegano ai criteri di selezione del personale ed all'osservanza dell'etica professionale.

A tal proposito, la Elettro Pinto s. r. l. cura la selezione e la formazione dei propri dipendenti con diverse sollecitazioni sui temi della legalità, adottando misure preventive in fase di assunzione e post assunzione del personale.

In caso di commissione dei reati presupposto l'indice di danno per l'azienda è molto alto; basti pensare al danno all'immagine derivante per la società e, nei casi più gravi, all'esclusione della stessa da procedure di gare amministrative.

2.4.Reati di falsità in monete e carte di pubblico credito, *ex* art. 25-*bis*, d. lgs. 231/2001.

Per tali reati **l'indice di rischio è molto basso** in virtù del fatto che sono limitati, se non addirittura inesistenti, i pagamenti in contanti all'interno dell'azienda.

Invero, il denaro contante e gli strumenti ad esso equiparati giammai costituiscono mezzo di pagamento tipico della società, se non per importi esigui, quali l'acquisto di cancelleria e di beni volti a soddisfare le esigenze primarie dell'azienda e del personale.

Costituiscono all'uopo **aree sensibili**:

- le attività di gestione della contabilità;
- la materiale riscossione delle entrate e delle uscite;
- l'ufficio dei pagamenti.

Per ridurre il rischio di commissione dei reati-presupposto occorre **disincentivare i pagamenti in contanti**. In tal senso, la Elettro Pinto s. r. l. non effettua pagamenti in contanti, se non per importi esigui del genere sopra indicato.

2.5.Reati contro l'industria e il commercio, *ex* art. 25-*bis* 1, d. lgs. 231/2001.

Tra i reati previsti dalla normativa in epigrafe in relazione all'oggetto sociale dell'Elettro Pinto s. r. l. appaiono astrattamente configurabili con un **indice di rischio medio-basso**:

- il reato di turbata libertà dell'industria e del commercio *ex* art. 513, c. p., punisce chiunque adoperi violenza sulle cose o mezzi fraudolenti per turbare o impedire l'esercizio di un'industria o di un commercio;

- il reato di illecita concorrenza con violenza o minaccia *ex* art. 513-*bis*, c. p., punisce chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di illecita concorrenza con violenza o minaccia;

- il reato di frode contro le industrie nazionali *ex* art. 514, c. p., che punisce la condotta di chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all´industria nazionale;

- il reato di frode nell'esercizio di un commercio o di un'industria *ex* art. 515, c. p., punisce la consegna di merce diversa per qualità o quantità rispetto a quella pattuita;

- il reato di vendita di prodotti con segni mendaci *ex* art. 517, c. p., punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi, o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto;

- il reato di fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale *ex* art. 517-*ter*, c. p., chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

Sono potenzialmente **a rischio di commissione dei reati presupposto tutte le operazioni industriali e commerciali utili al conseguimento dell'oggetto sociale**. In particolare:

- l'attività, comunque prevista dall'oggetto sociale, di vendita all'ingrosso e/o al dettaglio di prodotti elettrici, elettrodomestici, accessori per telefonia e computer, ecc.
- l'attività di progettazione, installazione, creazione, gestione e manutenzione di impianti di produzione, trasformazione, distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica;
- il commercio e la rappresentanza di materiale elettrico;
- l'attività di progettazione, costruzione ed installazione di apparecchiature elettromeccaniche;
- l'attività di trasporto e consegna della merce, anche conto terzi;
- il monitoraggio della catena di approvvigionamento e di distribuzione.

Si individuano di seguito i **possibili soggetti attivi**: vertici aziendali, dirigenti, responsabile della produzione, collaboratori esterni, consulenti, broker, intermediari, procacciatori d'affari, e tutti coloro che sono tenuti all'osservanza del codice etico e disciplinare della società.

Al fine di ridurre l'indice di rischio è necessario improntare l'attività commerciale, industriale e produttiva dell'azienda al rispetto delle regole sulla concorrenza, delle normative vigenti in materia ed, in generale, dell'etica professionale.

Anche in questo caso assume grande importanza **l'osservanza dei Codici etico e disciplinare unitamente all'accurata selezione del personale e dei collaboratori esterni**.

Per prevenire la commissione dei reati presupposto e la violazione delle regole di tutela della concorrenza e del commercio, l'Elettro Pinto s. r. l. adotta procedure stringenti per la formulazione dell'offerta commerciale al pubblico: una volta ricevuta la domanda ovvero l'invito alla gara, in caso di partecipazione a procedure pubbliche, e/o le richieste di offerte su sistemi di acquisti telematici (MEPA, START), l'ufficio tecnico analizza la documentazione per poi procedere alla valutazione e, conseguentemente, alla realizzazione ed al computo dell'offerta.

Al fine di improntare i rapporti commerciali al perenne rispetto della legalità, questi sono regolati mediante contratti scritti, ordini o lettere di intenti.

In caso di commissione dei reati presupposto, l'indice di danno per la società è molto alto, stante l'obbligo al risarcimento del danno nei confronti di terzi danneggiati e le sanzioni pecuniari ed interdittive previste dalle normative di settore.

2.6.Reati societari e tributari, *ex* artt. 25-*ter* e 25-*quinquiesdecies*, d. lgs. 231/2001.

Indice di rischio medio per i reati societari e medio-alto per i reati tributari.

Nell'ambito dei reati di falsità, è annoverato il delitto di *false comunicazioni sociali*, c. d. falso in bilancio, previsto dall'art. 2621, c. c., che punisce "*gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci,*

nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore … anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi". L'art. 2621-*bis*, c. c., delinea una fattispecie di falso in bilancio di lieve entità e l'art. 2621-*ter*, c. c., prevede la non punibilità per particolare tenuità del fatto *ex* art. 131-*bis*, c. p.; a tal ultimo proposito, valga in generale, va precisato che l'istituto dell'esclusione della punibilità in capo alla persona fisica per particolare tenuità del fatto non è applicabile alla responsabilità amministrativa della società.

Gli artt. 2626, 2627, 2628, 2629, 2632 e 2633, c. c., prevedono norme incriminatrici a tutela dell'integrità del capitale sociale e del patrimonio della società in liquidazione, anche nell'interesse dei creditori sociali. In particolare, sono punite le condotte di *indebita restituzione dei conferimenti*, *illegale ripartizione degli utili e delle riserve*, *illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante* e le *operazioni in pregiudizio dei creditori*, quali riduzioni del capitale sociale, fusioni e scissioni che presuppongono la violazione delle norme poste a tutela del ceto creditorio e postulano un danno da questi subito, la *formazione fittizia del capitale sociale* e *l'indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori* prima del soddisfacimento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle risorse necessarie allo scopo.

Infine, l'art. 2635, c. c., punisce la corruzione tra i privati volta a compiere o omettere atti in violazione degli obblighi o dei doveri di fedeltà dei soggetti sociali apicali; l'art. 2636, c. c., prevede una norma incriminatrice a tutela dell'indipendenza dell'Assemblea dei soci e l'art. 2638, c. c., punisce i soggetti apicali che ostacolano l'esercizio *delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza*.

Per ciò che concerne gli illeciti penali in materia tributaria, l'art. 25-*quinquiesdecies*, d. lgs. 231/2001, richiama quali reati presupposto i delitti pp. pp. dagli artt. 2, 3, 8, 10 e 11, d. lgs. 74/2000, posti a tutela dell'interesse dell'Erario e volti alla repressione dell'evasione fiscale. Per la configurazione di ognuna delle citate fattispecie incriminatrici è richiesta, infatti, la finalità di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

Va evidenziato che le soglie previste per la configurazione dei reati o delle circostanze attenuanti sono da intendersi per ogni singola imposta presumibilmente evasa e nell'ambito di ciascun anno di imposta.

In particolare, l'art. 2 punisce la *dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*: le operazioni inesistenti si sostanziano in una cessione di beni o prestazione di servizi, contro corrispettivo di un prezzo, in realtà mai avvenuta, ma indicata negli elementi passivi onde ridurre la base imponibile.

L'art. 3 punisce la *dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici*, vale a dire al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 2, mediante diminuzione dell'attivo o aumento del passivo[3].

Si sottolinea che ad assumere rilievo sono le fatture e i documenti registrati nelle scritture contabili obbligatorie o detenuti a fini di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

L'art. 8 punisce l'*emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*, per il sol fatto di essere emesse e quindi potenzialmente

[3] Per i reati *ex* artt. 2 e 3, l'art. 13, comma 2, prevede una clausola di non punibilità qualora "*i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali*").

utilizzabili da altro soggetto al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

L'art. 10 punisce l'*occultamento o distruzione di documenti contabili* di cui ne è obbligatoria la conservazione, *in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari*, anche al fine di permettere a un soggetto terzo di evadere le imposte.

Infine, l'art. 11 punisce la *sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte* sui redditi o sul valore aggiunto, degli interessi e delle sanzioni amministrative, mediante dispersione o compimento di atti fraudolenti in relazione ai beni, propri e altrui, in modo da rendere in tutto in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Il reato si configura anche in sede di transazione fiscale in caso di indicazione nella documentazione all'uopo presentata di elementi attivi inferiori o di elementi passivi superiori.

Costituiscono attività sensibili: la redazione del bilancio; il compimento di operazioni immobiliari; l'assunzione di mutui e/o finanziamenti con banche e soggetti terzi concedendo le opportune garanzie; assunzione di quote e/o partecipazioni in altre società affini; liquidazione o cessione di quote e partecipazioni; l'assunzione, diretta o indiretta, di partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese svolgenti attività analoghe o affini alla propria, in Italia o all'estero; liquidazione o cessione di quote e/o partecipazioni; compimento di operazioni immobiliari, commerciali ed industriali utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresi mutui ed in genere finanziamenti o comunque operazioni finanziarie con banche, istituti di credito e società, concedendo le opportune garanzie.

Potenziali soggetti attivi sono: l'Amministratore unico, soci conferenti, il direttore generale, i consulenti preposti alla redazione dei documenti contabili della società ad oggetto la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della stessa.

Al fine di ridurre l'indice di probabilità dei reati, all'interno della Elettro Pinto s. r. l. tutte le attività contabili, unitamente alla redazione del bilancio della società, sono affidate ad un collaboratore esterno, specialista contabile.

L'allocazione delle risorse viene fatta in base ai singoli settori di attività.

Considerata, allo stato, la presenza di soli due soci le modalità di commissione del reato di formazione fittizia del capitale sociale possono consistere nella sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti ovvero del patrimonio della società in caso di trasformazione, ovvero nella reciproca sottoscrizione di quote per importi superiori.

Al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati presupposto nell'ipotesi di conferimenti di beni in natura è opportuna la valutazione di un perito esterno eseguita in base al reale prezzo di mercato c. d. da listino.

In sintesi, per i reati societari, che in relazione all'assetto aziendale appaiono astrattamente configurabili, le principali aree sensibili con un rischio medio o medio - alto sono:

- redazione di bilanci ed, eventualmente, di bilanci consolidati
- operazioni societarie in genere che possono incidere sull'integrità del capitale sociale (es. fusioni, scissioni, cessione o liquidazione di quote e partecipazioni);
- gestione della contabilità;
- comunicazioni sociali rilevanti e/o dirette al pubblico o all'Autorità pubblica;
- selezione, gestione e assunzione del personale;
- acquisto di beni o servizi;
- selezione di partner commerciali e consulenti esterni;
- gestione pagamenti;
- contenziosi giudiziari e conclusione accordi transattivi;

- realizzazione dei crediti vantati dall'impresa verso terzi;
- trattative commerciali e attività di vendita.

Ciò premesso, in relazione al reato di *false comunicazioni sociali* **si prevede quanto segue**:

- tutti i soggetti coinvolti nella sessione di bilancio e negli atti prodromici e successivi a essa devono informare i loro rapporti ai principi di *leale collaborazione*, *buona fede* e *diligenza* di cui al paragrafo 2.4 del Codice etico e, in particolare, *alla costante condivisione, di iniziativa o a richiesta, di informazioni, documentazione, dati e statistiche*;
- prima della sessione di bilancio, almeno per due volte nell'ambito di ciascun esercizio contabile, il responsabile amministrativo, coadiuvato dagli impiegati contabili, con la supervisione dell'Amministratore unico procede alla redazione di una relazione contabile di sintesi sullo stato dei conti patrimoniali e economici;
- la Elettro Pinto s. r. l. si avvale costantemente della consulenza fiscale e tributaria;
- nei casi più complessi di valutazione dei cespiti aziendali la cui posta deve essere inserita o assume rilevanza nelle voci di bilancio, la Elettro Pinto s. r. l. procede alla nomina di un perito estimatore che non abbia interessi in comune con la società, con i soggetti apicali né rapporti di parentela e affinità con questi ultimi;
- qualora per taluni esercizi contabili la Elettro Pinto s. r. l. non è obbligata alla nomina dell'organo di controllo previsto dall'art. 2477, comma 2, c. c., si riserva di procedervi comunque.

In merito ai reati commessi in danno dell'integrità del capitale sociale e del patrimonio della società in liquidazione, anche nell'interesse dei creditori sociali, **si prevede quanto segue**:

- la documentazione inerente le operazioni sul capitale sociale, gli utili e le riserve, qualora non fosse reperibile, nemmeno per estratto, dai pubblici registri, è sempre conservata presso i locali aziendali e disponibile per la consultazione da parte chi ne abbia interesse;
- per le operazioni di fusione e scissione societaria la Elettro Pinto s. r. l. si avvale di consulenti specializzati nel settore;
- a tutela del ceto creditorio, si richiama il paragrafo 2.5 del Codice etico nella parte in cui fa riferimento ai rapporti con i fornitori.

Per quanto riguarda la corruzione tra privati e l'ostacolo all'esercizio *delle funzioni della autorità pubbliche di vigilanza*, **si prevede quanto segue**:

- i rapporti interni e esterni con i privati si conformano a quanto previsto dal paragrafo 2.7 del Codice etico in tema di rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Per quanto concerne il rischio di condotte che attentano all'indipendenza dell'Assemblea dei soci, **si prevede quanto segue**:

- ottemperanza a quanto stabilito dai paragrafi 2.4 e 2.7 del Codice etico e di quanto indicato al punto precedente.

In relazione, infine, agli illeciti in materia tributaria, oltre a quanto prescritto in tema di falso in bilancio, **si prevede quanto segue**:

- per la riscossione e il pagamento degli importi di cui alle fatture emesse e ricevute la Elettro Pinto s. r. l. fa ricorso a strumenti di pagamento tracciabili;
- l'evasione di una qualsiasi operazione economico-finanziaria è sempre preceduta e/o seguita da riscontri documentali, aventi data certa, cartacei e/o digitali a riprova della reale esistenza del rapporto commerciale e dell'operazione economico-finanziaria. Lo stesso dicasi a fronte di fatture in conto collaboratori esterni;

- la conservazione e la custodia dei documenti contabili avviene anche digitalmente su almeno un supporto informatico.

2.7.Reati in materia di sicurezza sul lavoro *ex* art. 25-*septies*, d. lgs. 231/2001.

Sono richiamati quali reati presupposto l'omicidio colposo p. p. dall'art. 589 e le lesioni colpose pp. e pp. dall'art. 590, c. p., commessi con violazione dell'art. 55, comma 2, d. lgs. 123/2007[4] (limitatamente all'omicidio colposo) o delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. In generale, per lesione si intende qualsiasi malattia del corpo o della mente e, in base a quanto stabilito dall'art. 583, c. p., le lesioni possono essere anche gravi o gravissime.

È bene evidenziare che i reati di omicidio colposo e lesioni colpose si caratterizzano quali reati presupposto esclusivamente quando l'evento morte o lesione sia cagionato con violazione dell'art. 55, comma 2, d. lgs. 123/2007 (limitatamente all'omicidio colposo) o delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Al di fuori di dette ipotesi i delitti su cui si discorre non rilevano quali reati presupposto.

Aree potenzialmente a rischio: tutti i settori e locali dell'azienda ove possano verificarsi infortuni; in particolare tutti i settori dell'azienda che implicano la presenza di persone fisiche; ancor più a rischio sono quelle attività che richiedono maggiore sforzo fisico da parte dei dipendenti che devono pertanto essere dotati di idonei dispositivi di sicurezza (area cantieri).

[4] Il riferimento è alle aziende che svolgono un'attività particolarmente pericolosa (anche in relazione al trattamento di determinati agenti biologici, cfr. art. 268, comma 1, lett.re c) e d), d. lgs 81/2008), hanno determinati requisiti dimensionali oppure, infine, sono obbligate, ai sensi dell'art. 31, comma 6 (esclusa la lett. e), d. lgs. 81/2008, all'istituzione del servizio di prevenzione e protezione.

Per l'area cantieri sono particolarmente a rischio: le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e di assistenza tecnica sui sistemi di gestione/movimentazione merci cargo city (ADR FIUMICINO); attività di manutenzione ordinaria e straordinaria su impianti tecnologici (MAST SPA C/O ADR FIUMICINO); attività di manutenzione ordinaria e straordinaria su impianti elettrici (CEFLA TECH s.r.l. c/o LEONARDO S. p. A. Stabilimento Campania e Lazio e c/o MBDA Bacoli); lavori di realizzazione di linee metropolitane; realizzazione di impianti per la sicurezza del traffico viario e ferroviario; impianti per la trazione elettrica; realizzazione di impianti per la depurazione delle acque, fognature; impianti di gasdotti e oleodotti; (ecc. cfr. per ulteriore completezza Aree cantieri e oggetto sociale).

Condotte che aumentano il rischio di reato. Generano rischio per la salute dei dipendenti: orari di lavoro e ritmi eccessivi, sedute scomode negli uffici, scale pericolose, arredamento non consono all'interno degli uffici; mancata fornitura dei dispositivi di sicurezza; mancata o incompleta formazione del personale con riferimento alle mansioni - specie materiali - che è chiamato a svolgere; criticità nel sistema di estinzione incendi; rumorosità incompatibile con i limiti di legge; inalazioni di gas e fumi con possibili danni agli occhi ed alle mani; raccolta e stoccaggio di sostanze pericolose; stoccaggio dei rifiuti speciali e/o deposito temporaneo degli stessi eseguito in modo non consono.

Finalità del MOGC in materia di sicurezza sul lavoro. Il MOGC deve essere idoneo a prevenire eventuali infortuni sul lavoro e proteggere la società nel caso in cui questi si verificano (ferma rimanendo la polizza RC). Il MOGC implementa le disposizioni anti-infortunistiche già attuate all'interno dell'azienda in ottemperanza alla normativa vigente.

Indice di danno per la società: molto alto. Potenziali danneggiati e/o soggetti passivi del reato, sono non solo i lavoratori dipendenti ma chiunque possa essere esposto a pericolo dall'attività produttiva, industriale o commerciale (e quindi anche terzi estranei all'azienda).

Protocolli adottati o da adottare:

La Elettro Pinto s. r. l. ha conseguito la **Certificazione UNI ISO nr. 45001**.

In questa sede vanno implementate le specifiche prescrizioni per la tutela della salute e sicurezza in riferimento a tutte le aree e sotto aree di attività aziendale. E tanto al fine di completare l'attuazione del dettato dell'art. 30, d. lgs. 81/2008, a cui la Elettro Pinto s. r. l. intende conformarsi[5].

A tal proposito, **in ossequio all'art. 30, commi 1, 2, 3 e 4, d. lgs. 81/2008**:

- è obbligatorio rispettare gli "*standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici fisici e biologici*" e di acquisire "*documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge*" in relazione all'attività aziendale, ferma restando la facoltà di acquisire certificazioni facoltative;
- l'attività "*di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti*" è stata effettuata in sede di redazione del MOGC, nonché, per la sola valutazione dei rischi, in seno al D. V. R.[6];
- si prevede l'organizzazione di un posto di primo soccorso, anche a fronte di emergenze, l'implementazione della tutela della salute e sicurezza nella gestione di eventuali appalti, l'effettuazione di riunioni in tema di sicurezza e la consultazione del R. L. S. e di verifiche del Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (d'ora in poi S. G. S. L.);

[5] L'art. 30, d. lgs. 81/2008, indica i requisiti necessari affinché il sistema di gestione della sicurezza sul lavoro operi, se efficacemente attuato, quale esimente della responsabilità amministrativa in capo all'ente in caso di commissione dei reati *ex* artt. 589 e 590, c. p..

[6] Si precisa che il D. V. R. valuta i rischi ma, a differenza del MOGC, non previene la commissione dei reati presupposto.

- l'attività di sorveglianza sanitaria è esercitata dal R. S. P. P. e dal Medico competente;
- l'Amministratore unico, coadiuvato dal R. S. P. P., dal Medico competente, del R. L. S. e, se del caso, da consulenti esterni, deve provvedere all'informazione e formazione dei lavoratori.

Si prevede, **nello specifico**:

- la fornitura e l'utilizzo dei D. P. I. richiesti dalla tipologia di attività;
- la pulizia quotidiana dei locali aziendali, in particolar modo dei servizi igienici, distinti nella fruizione ad uso degli interni e degli esterni, per sesso ed in ogni caso attrezzati per i diversamene abili;
- la sanificazione periodica, ad intervalli non superiori a un anno, dei locali aziendali e dell'arredo, salvo intervalli minori richiesti o previsti a fronte di situazioni straordinarie;
- la sanificazione periodica, ad intervalli non superiori a sei mesi, dei sistemi di riscaldamento/condizionamento dell'aria, salvo intervalli minori richiesti o previsti a fronte di situazioni straordinarie;
- la manutenzione ordinaria e il controllo/collaudo periodico della funzionalità delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni strumentali aziendali materiali e immateriali secondo quanto indicato dalle norme giuridiche, dai manuali d'uso e manutenzione e, facoltativamente, dalle raccomandazioni tecniche in materia, nonché la manutenzione straordinaria quando necessaria;
- l'ispezione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, secondo quanto previsto dalla normativa giuridica e dalle indicazioni dell'installatore/fornitore, dei sistemi antincendio e di tutti i presidi materiali e stabili di sicurezza nei luoghi di lavoro (a titolo esemplificativo: porte antipanico). La Elettro Pinto s. r. l. adotta un adeguato piano di evacuazione in caso di incendio o calamità naturale ed assicura l'effettuazione periodica delle prove di evacuazione;
- in caso di diffusione locale, epidemica o pandemica di patologie infettive trasmissibili per via aerea, mediante vicinanza fisica e/o venendo

a contatto con superfici infette, fermo restando l'obbligo di conformarsi, di volta in volta, alle prescrizioni dell'Autorità pubblica, così come avvenuto a fronte della pandemia da SARS-CoV-2, la tipologia dei D. P. I. da fornire e utilizzare deve essere adeguata alle esigenze del caso, così come le pulizie e le sanificazioni devono essere svolte ad intervalli minori rispetto a quelli sopra indicati, ogniqualvolta ve ne sia la necessità, organizzando l'attività aziendale in modo da garantire un adeguato distanziamento fisico e da favorire, là dove possibile, la prestazione lavorativa da remoto.

Tutte le attività sopra elencate devono essere svolte da personale specializzato, eccezion fatta per le pulizie quotidiane, il controllo *ictu oculi* della funzionalità delle strutture, dei mezzi (fatto salvo l'obbligo stabilito dalle norme giuridiche per la revisione dei motoveicoli e autoveicoli) e delle dotazioni strumentali aziendali.

Al di fuori delle eccezioni appena previste, le predette attività devono essere documentate, unitamente a quelle previste dall'art. 30, comma 1, d. lgs. 81/2008. All'uopo, è istituito un registro, cartaceo o informatico, per la registrazione delle attività che qui rilevano, attestandone la data certa. Il registro è accessibile, sia per l'annotazione che per la consultazione, dall'Amministratore unico, dal R. S. P. P., dal Medico competente e dal R. L. S. o da un loro delegato.

In merito alla durata dell'orario di lavoro, alle turnazioni, al lavoro supplementare e straordinario, alla pause, ai permessi, alle ferie, ai congedi, ai periodi di comporto, la Elettro Pinto s. r. l. agisce nel rispetto della normativa giuslavoristica.

È sempre fatta salva la revisione del protocollo a fronte del mutamento dell'oggetto sociale e del concreto core business, nonché qualora "*siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro*".

2.8.Reati contro il patrimonio, *ex* art. 25-octies, d. lgs. 231/2001.

Sono astrattamente configurabili i seguenti reati con **indice di rischio medio/basso**:

- art. 648, c. p., rubricato *ricettazione*: "*al di fuori dei casi di concorso nel reato presupposto, è punito chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi altro delitto, ovvero si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare*";
- art. 648-*bis*, c. p., rubricato *riciclaggio*: "*al di fuori dei casi di concorso nel reato presupposto, è punito chiunque, sostituisce, trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolarne l'identificazione della provenienza illecita*". Rilevante è, dunque, la volontà di occultare la natura illecita dei proventi impiegati;
- art. 648-*ter*, c. p., rubricato *impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*: "*al di fuori dei casi di concorso nel reato presupposto, è punito chiunque impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto*".
- art. 648-*ter*, nr. 1, c. p., rubricato *autoriciclaggio*: "*è punito chiunque, avendo commesso o concorso nella commissione di un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa*". La differenza con la fattispecie di *riciclaggio* consiste nella partecipazione del reo al delitto presupposto.

Attività a rischio – aree sensibili:

- investimenti in attività economiche o in altre società;
- richieste di finanziamenti verso istituti di credito privati;

- stipula di fideiussioni a favore di terzi;
- conferimenti societari;
- selezione, valutazione e gestione dei rapporti con i fornitori ai fini della stipula di contratti di acquisto di beni o servizi;
- donazioni ed altre erogazioni liberali;
- selezione e gestione dei rapporti con partner commerciali e/o di sponsorizzazione;
- gestione delle risorse finanziarie e tenuta della contabilità, ivi compresi l'attività di formazione del bilancio e gli adempimenti connessi alla fiscalità ordinaria.

Potenziali soggetti attivi: Amministratore unico, socio di minoranza, direttore generale, responsabile della produzione; alti dirigenti e/o responsabili che influiscono sulla stipula di contratti ovvero dipendenti a ciò delegati, collaboratori esterni (broker – intermediari) muniti di procura a contrarre.

Ciò posto, **in un'ottica preventiva**, nell'ambito della Elettro Pinto s. r. l.:

- è fatto divieto di concludere, ovvero favorire, transazioni commerciali che destino fondati sospetti, quanto alla loro liceità, sulla base delle regole della comune esperienza (es. a fronte di comportamenti ambigui della controparte; mancanza di dati occorrenti per la realizzazione delle transazioni ovvero reticenza a fornirli);
- il rischio diviene particolare alto in presenza dei seguenti fattori: a) dislocazione territoriale della controparte (ad es. transazioni effettuate in paesi offshore; b) atipicità dell'operazione (ad es. operazioni non usuali per tipologia, frequenza, tempistica, importo, dislocazione geografica); c) scarsa trasparenza in ordine alle caratteristiche e finalità dell'operazione (ad es. accordi simulatori *ex* artt. 1414, ss., c. c., modifiche delle condizioni contrattuali standard, elusione di norme obbligatorie).

In via generale, la Elettro Pinto s. r. l. prevede che ai contratti che regolano i rapporti con i fornitori e/o partners commerciali siano apposte specifiche clausole inerenti le responsabilità derivanti dal presente modello e dall'osservanza dei principi fondamentali di cui al Codice Etico, giusta indicazione degli effetti contrattuali conseguenti alla violazione di detti principi.

La Elettro Pinto s. r. l. informa la propria politica commerciale e finanziaria al rigoroso rispetto dei principi di trasparenza delle operazioni, in ossequio alle finalità previste dalla normativa anti-riciclaggio.

Nell'ambito dei rapporti commerciali, è fatto divieto ai dipendenti della società di ricevere per conto della società, per se stessi o per soggetti terzi, somme di denaro in contanti, in violazione delle soglie e delle modalità previste dalla legge. All'uopo la Elettro Pinto s. r. l. adotta un sistema di tracciabilità di tutti i propri flussi di cassa, in entrata e in uscita, laddove sono disincentivati i pagamenti in contanti e la moneta non costituisce una tipica modalità di pagamento, salvo che per importi minimi ad oggetto spese correnti e comunque rigorosamente registrate; di guisa che il rischio di occultamento di trasferimenti di danaro sospetti possa ridursi ad un livello accettabile.

2.9.Reati ambientali, *ex* art. 25-*undecies*, d. lgs. 231/2001.

L'indice di probabilità dei reati va rapportato alla politica di gestione dei rifiuti e di trasporto delle merci pericolose adottata dall'azienda.

Sono astrattamente configurabili i seguenti i reati, con un **indice di rischio medio**:

L'art. 25-*undecies,* d. lgs. 231/2001, disciplina la responsabilità amministrativa dell'ente nell'ipotesi di commissione di reati in materia ambientale previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.

Tra gli illeciti contemplati nella disposizione suindicata, tenuto conto dell'attività sociale svolta dalla Elettro Pinto s.r.l., appaiono astrattamente configurabili i seguenti reati:

- art. 452-*bis*, c. p., rubricato *inquinamento ambientale*. E' punito chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, dell'ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
- art. 452-*quater*, c. p., rubricato *disastro ambientale*. È punito chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale. Per disastro ambientale si intende alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo;
- art. 452-*quinques*, c. p., rubricato *delitti colposi contro l'ambiente*. Tale norma incriminatrice si riferisce alle fattispecie colpose dei reati suindicati;
- art. 452-*octies*, c. p., rubricato *delitti associativi aggravati*. Si applicano pene più gravi di quelle ordinariamente previste all'art. 416, c. p., in caso di associazioni finalizzate alla commissione di uno o più reati di cui al titolo VI bis, libro II del codice penale ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni in materia ambientale;
- art. 452-*sexies*, c. p., rubricato *traffico e abbandono di materiali ad alta radioattività*. E' punito chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività;
- art. 137, d. lgs. 152/2006 (cd. Codice ambiente), rubricato *scarico di acque reflue*, commi 2, 3, 5, primo e secondo periodo, e 13. E' punito chiunque effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, appositamente indicate nelle tabelle allegate al codice ambiente, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni

dell'autorità competente. E' altresì punito chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori imposti dalla normativa statale, oppure i limiti più restrittivi imposti dalle autorità regionali. La pena è aggravata nell'ipotesi di sversamento nelle acque del mare, da parte di navi o aeromobili, ad oggetto sostanze o materiali per le quali è imposto il divieto assoluto di scarico ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che si tratti di quantità tali da essere resi rapidamente innocui per effetto dei processi chimici, fisici e biologici verificantesi naturalmente in mare, e sempreché sussista la preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente;

- art. 256, d. lgs. 152/2006, rubricato *attività di gestione di rifiuti non autorizzata*. E' punito chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208 e ss. del codice ambiente. Parimenti è perseguibile la condotta dei titolari di imprese e dei responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto, e chi effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti;

- art. 257, d. lgs. 152/2006, rubricato *bonifica dei siti*. E' punito chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui all'art. 242 del Codice ambiente. La pena è aggravata se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose;

- art. 258, comma 4, secondo periodo, d. lgs. 152/2006, rubricato *falsificazione dei documenti di analisi*. E' passibile di sanzione penale chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e/o sulle caratteristiche chimico

– fisiche dei rifiuti. La stessa pena si estende a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto;

- art. 259, d. lgs. 152/2006, rubricato *spedizione illecita di rifiuti*. E' punito chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 regolamento CEE n.259/1993 o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso;
- art. 279, comma 5, d. lgs. 152/2006, rubricato *superamento dei limiti di emissione in atmosfera*. E' punito chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla parte quinta del d.lgs. n.152/06, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271, se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. Per quanto di ragione, occorre rammentare che ai sensi dell'art. 269 comma 10 *in idem* non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti di deposito di oli minerali, compresi i gas liquefatti; i gestori sono, comunque, tenuti ad adottare apposite misure per contenere le emissioni diffuse ed a rispettare le ulteriori prescrizioni eventualmente disposte, per le medesime finalità, con apposito provvedimento dall'autorità competente.

Aree sensibili: tutte le attività ad impatto ambientale, quali realizzazione di impianti elettrici, idraulici, gasdotti, oleodotti.

In sintesi, appaiono interessate le principali attività indicate nell'oggetto sociale; particolare attenzione va prestata alle aree geografiche in cui vengono svolte tali attività laddove l'indice di reato potrebbe aggravarsi.

Quanto all'art. 452-*sexies*, d. lgs. 231/2001, che punisce il traffico e l'abbandono di materiale ad alta radioattività, si tenga a mente che elementi radioattivi possono trovarsi nei materiali ferrosi e non ferrosi, ragion per cui particolarmente sensibili sono le attività di realizzazione di impianti elettrici

e di impianti per la produzione e distribuzione di energia, centrali termiche idroelettriche.

La Elettro Pinto s. r. l., non essendo direttamente autorizzata allo smaltimento dei rifiuti si avvale di aziende esterne specializzate. I rifiuti vengono caratterizzati e temporaneamente stoccati nelle aree identificate sia all'interno della sede dell'azienda che nei vari cantieri. Il tutto nel rispetto del SISTRI.

Nel settore edile, per l'approvvigionamento di materiali e risorse varie la Elettro Pinto s. r. l. si avvale di soggetti specializzati, così come per l'attività di trasporto conto – terzi.

La Elettro Pinto s. r. l. rivolge particolare attenzione verso attività di produzione ed utilizzazione di fonti di energia alternativo cui è particolarmente dedita l'attività sociale.

Protocolli adottati o da adottare per la prevenzione e gestione dei rischi in materia ambientale:

- la Elettro Pinto s. r. l. ha conseguito la **Certificazione in materia ambientale UNI EN ISO 14001**;
- rigoroso rispetto delle normative nazionali ed internazionali vigenti in materia ambientale e sul trasporto di merci pericolose;
- affidamento delle attività di gestione e di smaltimento dei rifiuti a società specializzate;
- analisi e controllo periodico degli impatti ambientali per il tramite di società e/o professionisti esterni, in possesso delle necessarie competenze tecniche;
- aggiornamento dei documenti di valutazione dei rischi ambientali in caso di modifiche rilevanti inerenti il ciclo lavorativo, la tipologia e/o la quantità dei prodotti stoccati;
- preferenza verso processi a minor impatto ambientale ed eco-sostenibili;

- adozione di specifiche norme comportamentali inerenti la gestione del deposito combustibili e pubblicazione di un manuale di istruzioni *ad hoc* concernente l'utilizzo dei macchinari (cd. protocolli procedurali);

- stipula di una polizza assicurativa a copertura dei rischi;

- sistema di trattamento interno delle acque reflue.

- adeguamento alla normativa di settore ed alle linee guida ARPA;

- possesso delle autorizzazioni necessarie in materia ambientale;

- procedura per la gestione dei rifiuti;

- analisi e controllo degli impatti ambientali;

- revisione semestrale o annuale delle procedure di smaltimento dei rifiuti per il tramite di soggetti esterni specializzati;

- attribuzione di deleghe ambientali nell'organigramma aziendale.

2.10.Reati presupposto per i quali non si prevedono protocolli procedurali esclusivi.

Per i reati di cui agli artt. 25-*octies* 1 ("*Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti*"), 25-*decies* ("*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*"), 25-*duodecies* ("*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*") e 25-terdecies ("*Razzismo e xenofobia*"), d. lgs. 231/2001, non sono previsti protocolli procedurali esclusivamente dedicati poiché, a fronte dell'**indice di rischio medio-basso/basso**, si ritengono sufficienti i segmenti dei protocolli adottati per altre classi di reato e quivi applicabili in quanto compatibili, unitamente alla rigorosa osservanza dei Codici etico e disciplinare.

2.11.Altri reati presupposto.

Per i reati presupposto non espressamente richiamati si ritiene che il rischio della loro commissione sia inesistente.

3.CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE/ASSUNZIONE DEI SOGGETTI APICALI, DEI DIPENDENTI, DEI COLLABORATORI ESTERNI, DEI FORNITORI E DEI CLIENTI.

A corredo di quanto sopra, per l'individuazione/assunzione dei soggetti apicali, dei dipendenti e dei collaboratori esterni, la Elettro Pinto s. r. l. richiede:

- le competenze e l'esperienza necessarie allo svolgimento del ruolo che rispettivamente si va a ricoprire, debitamente comprovate dal *curriculum vitae et studiorum* sottoscritto dal candidato quale dichiarazione sostitutiva di certificazione *ex* artt. 45, 46, 75 e 77, d. p. r. 445/2000;
- lo svolgimento di almeno un colloquio;
- nell'imminenza dell'instaurazione del rapporto di lavoro, l'esibizione del Certificato penale e del Certificato dei carichi pendenti (quest'ultimo estratto dall'Ufficio del Casellario giudiziale della Procura della Repubblica c/o il Tribunale nel cui circondario risiede il candidato) o, in alternativa, due dichiarazioni sostitutive di certificazione *ex* artt. 45, 46, 75 e 76, d. p. r. 445/2000, l'una attestante l'assenza/presenza di provvedimenti iscrivibili nel Certificato penale (in caso di presenza indicarne gli estremi), l'altra attestante l'assenza/presenza di procedimenti penali pendenti (in caso di presenza indicarne gli estremi). La Elettro Pinto s. r. l. si riserva di chiedere l'esibizione delle predette certificazioni anche nel corso del rapporto di lavoro;
- nell'imminenza dell'instaurazione del rapporto di lavoro con una persona con cittadinanza diversa da quella italiana, l'esibizione della documentazione attestante la sua regolare presenza sul territorio italiano;
- alla persona giuridica quale collaboratore esterno, è richiesta la documentazione/le informazioni comprovanti, in quanto compatibili, quanto richiesto per le persone fisiche.

I canali di ricerca dei soggetti apicali, dei dipendenti e dei collaboratori esterni sono anche virtuali:

- in caso di segnalazione da parte di un soggetto interno o collaboratore esterno parente o affine della persona segnalata, questa svolgerà i colloqui di cui sopra con persone diverse dal segnalante.

A completamento di quanto sopra e quivi, per l'individuazione dei fornitori e dei clienti la Elettro Pinto s. r. l. richiede:

- in riferimento alla fornitura dei beni materiali/immateriali per il funzionamento dell'azienda, la Elettro Pinto s. r. l. chiede tre preventivi ad altrettanti potenziali fornitori;
- in riferimento all'approvvigionamento dei prodotti destinati alla rivendita all'ingrosso, la Elettro Pinto s. r. l. si assicura della qualità degli stessi e del corretto comportamento sul mercato dei fornitori;
- in merito all'individuazione e al rapporto con i clienti, la Elettro Pinto s. r. l. vaglia il comportamento sul mercato dei clienti, assicura la qualità del prodotto e propone ai propri potenziali clienti offerte chiare, trasparenti e in linea con l'andamento del mercato.

I canali di ricerca dei fornitori e dei clienti sono anche virtuali.

III) PROCEDIMENTO DI INTEGRAZIONE E MODIFICA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO. CHECK PERIODICI SULL'ATTUAZIONE DEL MODELLO.

Il potere di integrazione e di modifica del MOGC è attribuito all'Amministratore unico, che agisce di propria iniziativa anche in conseguenza della revisione della mappatura dei rischi nei termini precisati nel presente modello.

Sono previsti check periodici sull'attuazione di quanto previsto.

IV) ALLEGATI

1.ESTRATTO DEL D. LGS. 231/2001, SEZIONE III.

2.ATTO COSTITUTIVO E STATUTO.

3.MODIFICHE ALLO STATUTO.

4.VISURA CAMERALE AGGIORNATA ALL'ADOZIONE DEL MODELLO.

5.CERTIFICAZIONI UNI-ISO.

6.CONTRATTI/DOCUMENTAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE E DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI.

7.SINTESI POLIZZA RC.

8.LETTERA DI ATTRIBUZIONE RATING LEGALITA'.

9.MODULO DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEL MODELLO DA PARTE DEI DIPENDENTI E DEI COLLABORATORI ESTERNI.

10.MODULO DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEL MODELLO DA PARTE DEI SOGGETTI FORNITORI E CLIENTI.

11.SCHEDA CANALI DI COMUNICAZIONE E SEGNALAZIONE, IN FORMA RISERVATA, SIA CARTACEA CHE DIGITALE, DELLE VIOLAZIONI DEL MODELLO ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA. MODULISTICA.

Il presente MOGC, che sostituisce il precedente, è adottato con decisione dell'Amministratore unico ed entrerà in vigore decorsi trenta giorni dall'adozione.

Detta procedura è applicabile anche alle ipotesi di integrazione e modifica limitatamente alle parti integrate e modificate.

Sarno (SA), 27 giugno 2022

REV NR. 1 ULTIMATA IL 17 NOVEMBRE 2025[7]

L'Amministratore unico

Antonio Pinto

Firmato digitalmente da

ANTONIO PINTO

C = IT

Data e ora della firma: 27/11/2025 11:38:48

[7] Per gli anni 2023 e 2024 l'implementazione è stata effettuata mediante appendici.